



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 31
DEL 14 LUGLIO 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 28
DEL 13 LUGLIO 2016

SO 31

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

pag. **2**

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - all'Area istruzione, alta formazione e ricerca 7 luglio 2016, n. 5121

Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 2016/2017: approvazione Bando.

pag. **27**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI Legislatura - Deliberazione n. 42 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione - LR 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1 avente ad oggetto la legge regionale 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria".

pag. **53**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI Legislatura - Deliberazione n. 43 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione - LR 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto "Abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale di data 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

pag. **67**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI Legislatura - Deliberazione n. 44 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione - LR 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum propositivo n. 1 avente ad oggetto "Proposta di legge contenente i principi ispiratori di una iniziativa regionale di modifica dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dallo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige".

pag. **76**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_S031_1_DPR_141_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed, in particolare, l'articolo 29 concernente agricoltura biologica;
- la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed, in particolare, l'articolo 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale) il quale al comma 2 stabilisce che "Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:
 - a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;
 - b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;
 - c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma";

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 1° luglio 2016, n. 1258;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte

integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_SO31_1_DPR_141_2_ALL1

Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 Definizioni

Capo II Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Funzioni dell'AdG

Articolo 5 Funzioni delle strutture responsabili

Articolo 6 Funzioni degli uffici attuatori

Articolo 7 Competenze della Giunta regionale

Articolo 8 Tipologie di accesso

Articolo 9 Funzioni delegate dall'OP

Articolo 10 Bandi

Articolo 11 Graduatorie

Articolo 12 Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

Articolo 13 Stabilità delle operazioni

Articolo 14 Controlli

Capo III Gestione degli approcci integrati al PSR

Articolo 15 Descrizione del PI

Articolo 16 Bandi di PI

Articolo 17 Adempimenti specifici per i PI

Articolo 18 Descrizione del PF

Articolo 19 Bandi di PF

Articolo 20 Adempimenti specifici per i PF

Capo IV Cooperazione

Articolo 21 Descrizione della cooperazione

Articolo 22 Beneficiari della cooperazione

Articolo 23 Bandi della cooperazione

Capo V Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Articolo 24 Descrizione dello sviluppo locale LEADER

Articolo 25 GAL

Articolo 26 Bandi dello sviluppo locale LEADER

Articolo 27 Domande di sostegno e pagamento dei GAL relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio)

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 28 Disposizione di rinvio

Articolo 29 Trattamento dei dati personali

Articolo 30 Rinvio dinamico

Articolo 31 Entrata in vigore

Allegato A: misure connesse agli investimenti e strutture competenti

Allegato B: tipologie di accesso per le misure connesse agli investimenti

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) ed in conformità ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento si applica alle misure del PSR connesse agli investimenti indicate nell'allegato A.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che cofinanzia il PSR;
- b) autorità di gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'AdG è individuata dal regolamento di organizzazione

dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277;

c) struttura responsabile: unità organizzativa responsabile per ogni sottomisura di competenza dell'attuazione, coordinamento ed informazione nei confronti degli uffici attuatori di cui alla lettera d) e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;

d) ufficio attuatore: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle strutture di cui alla lettera c) e dall'AdG;

e) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;

f) comitato di sorveglianza (CdS): organo costituito con deliberazione di Giunta regionale preposto alla sorveglianza sull'attuazione del PSR d'intesa con l'AdG, con le funzioni di cui agli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

g) autorità di certificazione: organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

h) misure connesse agli investimenti: misure di cui all'allegato A, articolate in sottomisure e tipi di intervento, diverse da quelle connesse alla superficie e agli animali e che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 35, 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

i) sottomisura: articolazione della misura che contribuisce alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale come previsto dal PSR;

j) tipo di intervento: insieme di operazioni finanziabili raggruppate all'interno di una sottomisura;

k) operazione: progetto o gruppo di progetti selezionati dall'AdG o sotto la sua responsabilità che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità del PSR;

l) bando: atto formale con il quale viene indetta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad un regime di sostegno contenente le indicazioni di cui agli articoli 10, 16, 19, 23 e 26;

m) piano aziendale: piano redatto dal beneficiario che, attraverso la descrizione dei fattori e delle attività che caratterizzano l'impresa, unitamente alle informazioni sullo stato patrimoniale, permette di valutarne il potenziale di miglioramento globale derivante dall'attuazione delle operazioni;

n) filiera: insieme delle attività e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto;

o) progetto integrato (PI): progetto realizzato da un singolo beneficiario che comprende operazioni previste in almeno due misure del PSR, di cui una attuata a valere sulla misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali;

p) progetto di filiera (PF): progetto proposto da un insieme di soggetti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di PI o di progetti individuali, anche combinati tra loro;

- q) partenariato del PF: aggregazione costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno per un PF, fra più imprese beneficiarie dei sostegni ed eventualmente altri soggetti non beneficiari, coinvolti nella fase di commercializzazione del prodotto finale o in altre fasi della filiera, qualora ciò sia necessario e giustificato ai fini dello sviluppo, del potenziamento o della gestione della filiera;
- r) capofila di PF: rappresentante del partenariato del PF, individuato esclusivamente tra i partecipanti, avente le funzioni indicate dal bando di cui all'articolo 19;
- s) gruppi operativi (GO) del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: partenariato composto da soggetti di un determinato settore produttivo ai quali si affiancano operatori del settore della ricerca e altri soggetti del sistema regionale della conoscenza, nel rispetto dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- t) poli: aggregazioni di imprese con sede legale o unità operativa nel territorio regionale che comprendono anche organismi di consulenza o soggetti del settore della ricerca, che partecipano ad un progetto di innovazione di cui alla lettera w), sulla base di un programma di rete, impegnandosi ad esercitare insieme una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa, compreso l'impiego comune di impianti e attrezzature, nonché a trasferire le conoscenze, mettere in rete e divulgare le informazioni tra le imprese che costituiscono il polo nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- u) rete di imprese: forme di aggregazione di imprese come individuate dall' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- v) progetto di innovazione, in attuazione della sottomisura 16.1 del PSR: progetto proposto e attuato da un GO di cui alla lettera s), riguardante le tematiche e i settori produttivi ritenuti rilevanti per il sistema agro-forestale regionale e finalizzato alla co-produzione di una innovazione che risponda ad una esigenza o ad una opportunità di sviluppo di una o più aziende partner;
- w) progetto di innovazione, in attuazione della sottomisura 16.2 del PSR: progetto proposto e attuato da un polo o da una rete di imprese, finalizzato a introdurre innovazione a livello aziendale nell'ottica dell'integrazione in filiera;
- x) progetto collettivo agro-climatico-ambientale: progetto proposto e attuato da una pluralità di soggetti, di cui almeno due tra enti locali, enti gestori di parchi o riserve, consorzi di bonifica, proprietà collettive, imprese agricole, associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, riserve di caccia, altri soggetti pubblici o privati che possano contribuire alla predisposizione e alla realizzazione del progetto medesimo, che sottoscrivono un accordo collettivo per lo sviluppo di un'iniziativa in grado di fornire servizi ambientali su scala territoriale significativa e che si compone sia di interventi di investimento, sia di interventi sulle superfici;
- y) strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale: insieme coerente di operazioni e iniziative integrate e innovative, rispondenti a bisogni multisettoriali espressi a livello locale e mirate a contribuire a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, predisposte e attuate da partenariati misti pubblico-privati con riferimento a un determinato ambito territoriale sub-regionale;
- z) strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, proposta e attuata da un gruppo di azione locale, come definito alla lettera aa);
- aa) gruppo di azione locale (GAL): soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione di una SSL, in attuazione della misura prevista dagli

articoli 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli articoli 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

bb) nucleo tecnico di valutazione (nucleo tecnico): organo collegiale costituito con deliberazione di Giunta regionale, preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione dei progetti di cui alle lettere p), v), w), x) e y), composto da esperti nei settori afferenti le proposte progettuali presentate;

cc) comitato per la selezione delle SSL (comitato): organo collegiale costituito con deliberazione di Giunta regionale, preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione delle SSL. Il comitato è rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL e delle Autorità di gestione dei programmi regionali 2014-2020 cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), nonché delle strutture regionali competenti per i programmi della cooperazione territoriale europea e delle strutture regionali competenti in materia di programmazione generale e delle politiche economiche, nonché di coordinamento delle politiche per la montagna;

dd) sistema di gestione e monitoraggio: insieme di azioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo procedure e modalità di funzionamento adottate dall'AdG, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'OP per quanto attiene gli aspetti da esso delegati, ai sensi dell'articolo 73, comma 3 della legge regionale 4/2016;

ee) sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM): sistema di valutazione congiunta ex ante e in itinere da parte dell'AdG e dell'OP, al fine di stabilire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale comprese nel PSR, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Capo II Disposizioni comuni per la gestione e attuazione del PSR

Articolo 3 Strutture competenti

1. Nel rispetto dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, le strutture competenti per la gestione ed attuazione del PSR sono l'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori secondo le funzioni rispettivamente indicate agli articoli 4, 5 e 6.

2. Le strutture responsabili e gli uffici attuatori sono individuati nell'allegato A.

3. Per i progetti in cui la Regione o ERSA risultano beneficiari, le funzioni di struttura responsabile sono svolte da una struttura dell'amministrazione regionale o di ERSA diversa dalla struttura che svolge le funzioni di ufficio attuatore, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni.

Articolo 4 Funzioni dell'AdG

1. Le funzioni dell'AdG sono:

a) gestire i rapporti con la Commissione Europea, l'OP e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essi necessarie ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) assistere il CdS e fornire ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

c) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) garantire l'esistenza di un sistema informatico per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e, ove delegate, delle domande di pagamento, finalizzato, anche, alla registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni se trattasi di materie delegate;

- e) assicurare che l'OP sia informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per il finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti;
- f) coordinare la programmazione e l'attuazione del PSR, in particolare attraverso:
 - 1) l'elaborazione e la proposta di norme e provvedimenti attuativi;
 - 2) l'adozione di manuali e modelli;
 - 3) l'emanazione di direttive nei confronti delle strutture responsabili e degli uffici attuatori;
 - 4) l'adozione di atti di indirizzo alle strutture responsabili e agli uffici attuatori, mediante pareri, circolari e documentazione necessaria per la corretta attuazione del PSR;
- g) elaborare, sentite le strutture responsabili competenti, le proposte di modifica del PSR da sottoporre al parere del CdS;
- h) sottoporre al parere del CdS i criteri di selezione, definiti in conformità ai principi individuati nel PSR ed in collaborazione con le strutture responsabili;
- i) predisporre, in collaborazione con le strutture responsabili la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;
- j) sovrintendere, in qualità di responsabile del sistema di monitoraggio, alla gestione fisica e finanziaria del PSR, effettuata da parte delle strutture responsabili;
- k) preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento (UE-EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- l) predisporre gli elenchi regionali di proposta di liquidazione e trasmetterli all'OP;
- m) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento di impegni comuni alle misure di cui all'allegato A, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- n) garantire la verificabilità e controllabilità delle misure attraverso il sistema VCM.

Articolo 5 Funzioni delle strutture responsabili

1. Le funzioni delle strutture responsabili sono:

- a) concorrere alla definizione dei criteri di selezione, sulla base dei principi e degli obiettivi stabiliti nel PSR;
- b) elaborare i bandi e gli inviti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di selezione sottoposti al CdS e nel rispetto dei contenuti di cui agli articoli 10, 16, 19, 23, 26, nonché pubblicarli sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);
- c) coordinare gli uffici attuatori e garantire le informazioni necessarie per l'attuazione dei bandi;
- d) adattare i modelli forniti dall'AdG alle specifiche misure del PSR e trasmetterli agli uffici attuatori;
- e) fornire ai beneficiari ed al pubblico le informazioni richieste in relazione all'attività di competenza;
- f) per i tipi di intervento in cui vi è una pluralità di uffici attuatori, nonché per le tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), predisporre, approvare e pubblicare sul BUR la graduatoria delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi e l'elenco delle domande non ammesse a finanziamento;
- g) per le tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), provvedere, previo parere dell'AdG, in merito allo scorrimento delle graduatorie delle domande di sostegno con le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti, da pubblicare sul BUR;
- h) esprimere il proprio parere agli uffici attuatori per lo scorrimento delle graduatorie relative alla tipologia di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

- i) provvedere agli specifici adempimenti previsti per i progetti di cui ai capi III, IV e V nel rispetto delle procedure ivi stabilite;
- j) concedere, previo parere dell'AdG, le proroghe ai termini fissati per l'attuazione dei PF e delle operazioni relative alle tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d);
- k) autorizzare le varianti ai PF e alle operazioni relative alle tipologie di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d);
- l) per i progetti in cui la Regione o ERSA risultano beneficiari, definire le modalità attuative e adottare i provvedimenti di competenza;
- m) nel caso di beneficiari individuati in modo espresso nel PSR, definire le modalità attuative dei relativi progetti, predisporre i provvedimenti di competenza e sottoscrivere gli accordi, nonché svolgere le funzioni di ufficio attuatore;
- n) garantire la corretta gestione fisica e finanziaria delle attività di propria competenza nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché dall'AdG e dall'OP;
- o) comunicare quadrimestralmente all'AdG i dati sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle misure, le economie verificatesi a seguito della realizzazione delle operazioni finanziate, le previsioni e le attestazioni di spesa e, se richiesti, i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;
- p) alimentare, unitamente all'AdG, agli uffici attuatori e all'OP il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
- q) svolgere le azioni necessarie ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- r) concorrere con l'AdG nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- s) condurre l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari per le sottomisure di competenza, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Articolo 6 Funzioni degli uffici attuatori

1. Le funzioni degli uffici attuatori sono:
- a) collaborare con le strutture responsabili nella predisposizione dei bandi e degli inviti;
 - b) verificare l'ammissibilità al sostegno dei beneficiari e delle operazioni secondo le procedure definite nel presente regolamento e nel bando;
 - c) applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 4, lettera h);
 - d) gestire il procedimento finalizzato alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno in conformità alla legge regionale 7/2000;
 - e) predisporre, approvare, pubblicare sul BUR le graduatorie delle domande individuali di sostegno e dei PI ammissibili a finanziamento e l'elenco delle domande non ammesse, ad esclusione dei tipi di intervento in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti;
 - f) per i tipi di intervento in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti, predisporre e trasmettere alla struttura responsabile gli elenchi delle domande individuali di sostegno ammissibili a finanziamento con i relativi punteggi e importi, nonché l'elenco delle domande non ammesse;

- g) svolgere gli adempimenti istruttori relativi alle domande di sostegno per le tipologie di accesso di cui all'articolo 8 lettere b), c) e d) nel rispetto delle procedure stabilite ai capi III, IV e V;
- h) garantire che i beneficiari siano informati degli obblighi derivanti dal sostegno concesso, compresi gli adempimenti connessi alle azioni di informazione e pubblicità;
- i) verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- j) concedere le proroghe dei termini fissati per la realizzazione delle operazioni relative alle domande individuali di sostegno e ai PI finanziati, nel rispetto della disciplina stabilita nel bando;
- k) autorizzare le varianti delle operazioni relative alle domande individuali di sostegno e ai PI finanziati, nel rispetto delle indicazioni dell'AdG e della disciplina stabilita nel bando;
- l) svolgere, in conformità alla delega dell' OP, per le domande di pagamento l'attività istruttoria relativa alla liquidazione del sostegno, ivi compresi i controlli da effettuare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.;
- m) adottare e comunicare al beneficiario la proposta di liquidazione relativa alle domande di pagamento e rideterminare, qualora necessario, il sostegno spettante, comunicando eventuali economie alla struttura responsabile;
- n) per la tipologia di accesso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per le misure in cui le funzioni di ufficio attuatore sono svolte da una pluralità di soggetti, previo parere della struttura responsabile, provvedere in merito allo scorrimento della graduatoria delle domande di sostegno con le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie o nuovi stanziamenti e pubblicare la graduatoria sul BUR;
- o) adottare il provvedimento di archiviazione delle domande di sostegno a seguito della decorrenza del termine di validità delle graduatorie;
- p) richiedere e raccogliere, anche presso i beneficiari, i dati di monitoraggio, fisico e finanziario, inerenti le operazioni di propria competenza;
- q) collaborare alle attività di valutazione del PSR;
- r) alimentare, unitamente all'AdG, alle strutture responsabili e all'OP, il sistema informatico di gestione e monitoraggio del PSR, secondo le disposizioni rese dall'AdG, con le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili, compresa la richiesta dei dati ai beneficiari;
- s) trasmettere quadrimestralmente alla struttura responsabile le previsioni e le attestazioni di spesa, e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;
- t) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili per l'organizzazione, da parte dell'AdG, delle riunioni del CdS e per la predisposizione della relativa documentazione;
- u) fornire alla struttura responsabile tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS e tramite l'AdG, i rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- v) applicare le procedure stabilite dall'AdG e dall'OP in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
- w) in caso di recupero delle risorse erogate, monitorare in concorso con l'OP la corretta e regolare restituzione delle risorse del PSR da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito.

Articolo 7 Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di PSR:
 - a) approva e modifica il piano finanziario analitico del PSR, ripartito per tipi di intervento e secondo la competenza delle strutture responsabili;
 - b) approva l'elenco delle operazioni in cui la Regione o ERSA risulta beneficiario con la relativa dotazione finanziaria;
 - c) provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate.
2. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia:
 - a) approva i bandi predisposti dalle strutture responsabili competenti;
 - b) individua i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni posti a carico dei beneficiari delle misure, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 8 Tipologie di accesso

1. L'accesso ai sostegni del PSR, ad eccezione delle misure nelle quali Regione o ERSA sono beneficiari, è di tipo:
 - a) individuale, mediante la presentazione di una domanda individuale di sostegno;
 - b) integrato, mediante la presentazione di un PI o PF, secondo la disciplina di cui al capo III;
 - c) di cooperazione, secondo la disciplina di cui al capo IV;
 - d) di sviluppo locale LEADER, secondo la disciplina di cui al capo V;
2. Le tipologie di accesso di cui al comma 1, in relazione a ciascuna misura, sottomisura e tipo di intervento, sono individuate nell'allegato B.

Articolo 9 Funzioni delegate dall'OP

1. In conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'Allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, l'OP delega all'AdG le seguenti funzioni:
 - a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare al beneficiario conformemente alla normativa dell'Unione, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;
 - b) adempimenti connessi alla funzione di contabilizzazione ed in particolare l'avvio dell'attività finalizzata al recupero dei crediti ed alla gestione degli anticipi e delle cauzioni;
 - c) attività di controllo in loco e di controllo ex post da esercitarsi presso i beneficiari ai sensi del regolamento 809/2014.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Adg tramite le strutture responsabili e gli uffici attuatori in conformità all'articolazione organizzativa dell'amministrazione regionale, secondo le indicazioni impartite dall'OP attraverso manuali, istruzioni operative e circolari, nonché secondo le istruzioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali pertinenti.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esplicitate nello schema di convenzione con l'OP per l'esercizio della delega di funzioni approvato con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 73, comma 4 della legge regionale 4/2016.

Articolo 10 Bandi

1. La presentazione delle domande di sostegno a valere sulle tipologie di accesso di cui all'articolo 8 avviene sulla base di bandi predisposti dalle strutture responsabili in collaborazione con gli uffici attuatori e approvati con deliberazione di Giunta regionale.

2. I bandi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, al PSR, alla legge regionale 7/2000 ed al presente regolamento, nonché nel rispetto delle direttive impartite dall'AdG, indicano:

- a) la denominazione della misura ed eventuali sottomisura e tipo di intervento;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) le risorse finanziarie disponibili;
- d) la possibilità di finanziare scorrimenti di graduatorie mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti;
- e) le tipologie e l'intensità del sostegno;
- f) le aree in cui possono essere localizzati gli interventi;
- g) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari;
- h) la descrizione ed i requisiti di ammissibilità delle operazioni;
- i) i costi ammissibili e non ammissibili;
- j) i criteri di congruità e ragionevolezza dei costi;
- k) i criteri di selezione delle domande di sostegno, nel rispetto della versione approvata dal CdS, nonché i criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggio;
- l) la modalità di applicazione dei criteri di cui alla lettera k), con l'indicazione della soglia minima di ammissibilità dell'operazione;
- m) le modalità e i termini per la presentazione, la modifica e il ritiro delle domande e la documentazione da allegare;
- n) le procedure di esame delle domande finalizzate alla concessione e alla proposta di liquidazione del sostegno;
- o) i termini per l'avvio e l'attuazione delle operazioni;
- p) le modalità di rendicontazione;
- q) la disciplina delle proroghe;
- r) la disciplina delle varianti;
- s) la disciplina degli errori palesi;
- t) le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali;
- u) gli impegni essenziali ed accessori a carico del beneficiario;
- v) i casi di riduzione ed esclusione dei sostegni derivanti dall'inadempimento degli impegni di cui alla lettera u);
- w) la procedura di accettazione o rinuncia al sostegno da parte del beneficiario nel caso di domande parzialmente finanziate;
- x) il termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 11, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, entro il quale il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale per gli investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente;
- y) il richiamo al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e aiuti di stato.

3. I bandi stabiliscono la natura perentoria dei termini di cui al comma 2, lettera m) e quale documentazione allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

4. I bandi sono pubblicati sul BUR a cura della struttura responsabile e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione.

Articolo 11 Graduatorie

1. Le graduatorie delle domande di sostegno ammesse a finanziamento hanno validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR, ad eccezione della selezione delle SSL di cui al capo V, aventi validità corrispondente al periodo di programmazione.

2. Le graduatorie indicano:

- a) per ciascuna domanda di sostegno ammessa, il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;
 - b) per ciascuna domanda ammessa e finanziata, il costo totale richiesto ed il costo totale ammesso, nonché l'importo del sostegno concedibile.
3. Per la tipologie di accesso di cui all'articolo 8, lettera b), le graduatorie indicano altresì gli elementi di cui al comma 2, lettere a) e b) per ogni progetto individuale o integrato ammesso facente parte del PI o del PF.

Articolo 12 Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'AdG:
- a) concorda con le strutture responsabili la pianificazione della spesa certificabile nelle annualità di attuazione del PSR;
 - b) assegna a ciascuna struttura responsabile il budget di spesa minimo annuale ripartito per tipologia di accesso al PSR.
2. La pianificazione di spesa di cui al comma 1, lettera a) tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n.1303/2013, nonché dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento ed è aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del programma.
3. La ripartizione del budget di spesa minimo annuale di cui al comma 1, lettera b) tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'AdG concorda con le strutture responsabili la pianificazione dei target intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n.1303/2013, assegnando a ciascuna struttura il relativo target da raggiungere entro il 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.
5. La pianificazione dei target intermedi e finali di cui al comma 4 è aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del programma.
6. L'AdG, le strutture responsabili e gli uffici attuatori monitorano il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei target intermedi e finali di risultato di cui ai commi 1 e 4 e attivano le opportune azioni correttive e migliorative di rispettiva competenza per garantire i risultati previsti dal programma ed il massimo utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 13 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia di aiuti di stato, i beneficiari si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale, a:
- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
 - b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.
2. Su proposta motivata della struttura responsabile competente e previo parere dell'AdG, i bandi di cui all'articolo 10 indicano una durata maggiore del vincolo di cui al comma 1 per i tipi di intervento comportanti impegni a carico dei beneficiari superiori a cinque anni.
3. In conformità all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a non delocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori

dell'Unione europea per un periodo di almeno dieci anni dal pagamento finale, salvo nei casi in cui siano una PMI.

4. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

5. Nel caso di cui al comma 4 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

- a) informa l'ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'ufficio attuatore;
- c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

6. Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

7. La disponibilità giuridica di cui al comma 6 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui ai commi 1 e 2.

8. Il vincolo quinquennale di destinazione vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 9.

9. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
- b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.

10. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 9 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.

11. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 14 Controlli

1. Alle domande di sostegno e di pagamento presentate a valere sulle misure di cui all'allegato A si applica la disciplina dei controlli prevista dal regolamento (UE) n. 809/2014, secondo la ripartizione di competenze stabilita agli articoli 4, 5 e 6.

Capo III Gestione degli approcci integrati al PSR

Articolo 15 Descrizione del PI

1. Il PI è un progetto realizzato da un unico beneficiario che integra operazioni previste in almeno due misure del PSR, di cui una obbligatoriamente attuata a valere sulla misura 4 - Investimenti in

immobilizzazioni materiali, la cui attuazione combinata e integrata delle operazioni comporta un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato.

Articolo 16 Bandi di PI

1. Il bando di PI, oltre agli elementi di cui all'articolo 10 indica:
 - a) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul PI;
 - b) l'ufficio attuatore competente a ricevere le domande di PI;
 - c) le modalità di presentazione del PI e la documentazione da allegare;
 - d) i contenuti minimi del piano di sviluppo aziendale, al fine di evidenziare i vantaggi dell'attuazione combinata delle misure oggetto del PI;
 - e) i costi minimi e massimi;
 - f) i termini specifici di avvio e di conclusione;
 - g) la disciplina delle proroghe e delle varianti;
 - h) le specifiche modalità di rendicontazione e di liquidazione;
 - i) gli impegni essenziali e accessori derivanti al beneficiario dall'attuazione del PI.

Articolo 17 Adempimenti specifici per i PI

1. L'ufficio attuatore di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) riceve la domanda di PI e:
 - a) applica i criteri di selezione previsti dai tipi di intervento attivati a valere sul PI, escludendo le domande che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio;
 - b) calcola la media dei punteggi assegnati ai tipi di intervento attivati;
 - c) in caso di parità di punteggio, applica i criteri di priorità indicati nel bando;
 - d) predispose la graduatoria dei PI ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei PI non ammessi;
 - e) approva e pubblica sul BUR la graduatoria di cui alla lettera d);
 - f) adotta il provvedimento di concessione del sostegno e lo trasmette al beneficiario.

Articolo 18 Descrizione del PF

1. I PF sono progetti realizzati da un insieme di richiedenti, rappresentanti i vari segmenti di una filiera, anche se non necessariamente beneficiari, che propongono l'attuazione coerente e coordinata di PI e progetti individuali finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere.

Articolo 19 Bandi di PF

1. Il bando di PF, oltre agli elementi di cui all'articolo 10, indica:
 - a) la forma di partenariato prevista per il PF;
 - b) i contenuti minimi del contratto di filiera, compresa l'individuazione degli impegni e delle responsabilità reciproche e nei confronti della Regione, di durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) la forma giuridica e le funzioni del capofila;
 - d) le misure obbligatorie e facoltative attivabili sul PF;
 - e) i requisiti di ammissibilità del PF;
 - f) la struttura responsabile competente a ricevere la domanda di PF;
 - g) le modalità di presentazione del PF e la documentazione da allegare;
 - h) i costi minimi e massimi ammissibili del PF;

- i) i criteri di selezione del PF, nel rispetto della versione approvata dal CdS, nonché i criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggio;
- j) le tempistiche di attuazione del PF;
- k) la disciplina specifica delle proroghe e delle varianti del PF;
- l) le modalità di liquidazione e di rendicontazione del PF;
- m) gli impegni essenziali e accessori derivanti ai partecipanti al PF;
- n) le condizioni in base alle quali potranno essere finanziati i progetti facenti parte del PF nel caso di cui all'articolo 20, comma 5.

Articolo 20 Adempimenti specifici per i PF

1. La struttura responsabile di cui all'articolo 19, comma 1, lettera f) riceve le domande di PF e:
 - a) verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità del PF;
 - b) trasmette le domande di PF al nucleo tecnico il quale esprime il parere sull'integrazione progettuale del PF;
 - c) richiede eventuale documentazione integrativa;
 - d) redige i verbali istruttori ai fini dell'individuazione delle domande di PF ammissibili e non ammissibili, ed eventualmente invia la comunicazione di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000;
 - e) trasmette i progetti individuali ed i PI facenti parte dei PF ritenuti ammissibili agli uffici attuatori competenti.
2. Sulla base della documentazione di cui al comma 1, lettera e), l'ufficio attuatore competente:
 - a) applica ai PI che compongono il PF i criteri e il calcolo della media di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b);
 - b) applica ai progetti individuali che compongono il PF i criteri di selezione attribuendo i relativi punteggi;
 - c) trasmette alla struttura responsabile i verbali istruttori relativi ai progetti di cui alle lettere a) e b).
3. Sulla base degli esiti istruttori di cui al comma 2, la struttura responsabile:
 - a) calcola la media dei punteggi dei PI e dei progetti individuali facenti parte del PF;
 - b) trasmette la documentazione al nucleo tecnico, che applica al PF i criteri di selezione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i);
 - c) somma al punteggio assegnato al PF la media dei PI e dei progetti individuali di cui alla lettera a);
 - d) applica i criteri di priorità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i);
 - e) determina per ogni PF l'importo del costo totale ammesso e del sostegno spettante, specificando la ripartizione per singolo beneficiario;
 - f) predispone e pubblica la graduatoria dei PF ammessi a finanziamento, ammessi ma non finanziati e l'elenco dei PF non ammessi;
 - g) adotta i provvedimenti di concessione del sostegno ai PF e li trasmette ai capofila;
 - h) trasmette agli uffici attuatori la documentazione necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di concessione di competenza.
4. Gli uffici attuatori competenti adottano i provvedimenti di concessione del sostegno dei singoli progetti del PF e li trasmettono ai beneficiari.
5. I PI e i progetti individuali facenti parte di un PF non ammesso a finanziamento, che hanno ottenuto il punteggio necessario per l'ammissibilità delle operazioni proposte a valere sui tipi di intervento previsti, possono essere finanziati individualmente alle condizioni previste come accesso individuale.

Capo IV Cooperazione

Articolo 21 Descrizione della cooperazione

1. La misura sostiene la realizzazione di diverse forme di cooperazione tra operatori del sistema agro-forestale e altri soggetti e si articola in:

- a) costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del PEI i in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- b) creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera;
- c) approcci collettivi agro-climatico-ambientali;
- d) strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale.

Articolo 22 Beneficiari della cooperazione

1. I beneficiari della cooperazione sono partenariati composti da un pluralità di soggetti, pubblici, privati o misti, che si costituiscono, secondo le forme previste dai bandi, per realizzare i progetti o le strategie di cooperazione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi degli stessi.

Articolo 23 Bandi della cooperazione

1. Il bando, oltre agli elementi di cui all'articolo 10, indica:

- a) per gli interventi per i quali sono previste più fasi di selezione, il numero di fasi e le modalità di svolgimento delle stesse;
- b) le modalità valutazione dei progetti di cooperazione, del partenariato e delle singole operazioni, tramite il supporto tecnico-consultivo del nucleo tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb);
- c) le forme di costituzione e i requisiti del partenariato;
- d) i requisiti del regolamento interno dei GO e del progetto di innovazione, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a);
- e) i requisiti dei progetti di innovazione, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b);
- f) i requisiti dell'accordo collettivo e del progetto collettivo agro-climatico-ambientale, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c);
- g) le disposizioni specifiche per il coordinamento con gli interventi sulle superfici in conformità a quanto stabilito dal PSR per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c);
- h) i requisiti della strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale, per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
- i) gli eventuali criteri di complementarità o di demarcazione tra i diversi progetti della cooperazione e con le operazioni a valere su altre misure connesse agli investimenti;
- j) le modalità di liquidazione e rendicontazione specifiche della cooperazione.

Capo V Sostegno allo sviluppo locale LEADER**Articolo 24 Descrizione dello sviluppo locale LEADER**

1. La misura comprende gli interventi finalizzati all'attuazione di SSL da parte dei GAL così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere z) e aa), e si articola in:

- a) sostegno preparatorio;
- b) azioni della SSL;
- c) progetti di cooperazione;
- d) costi gestionali dei GAL e costi per l'attività di animazione della SSL.

Articolo 25 GAL

1. Il GAL sceglie la propria forma giuridica e attua la SSL attraverso la propria struttura o attraverso un partner capofila individuato al proprio interno.

2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato previsto dagli articoli 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili, compresa la definizione delle relative procedure di selezione e dei criteri oggettivi di selezione.

3. Qualora il GAL non disponga, quale organo amministrativo competente ad assumere impegni nei confronti di terzi, di un collegio o di un collegio che, per il numero ridotto dei componenti o per la limitatezza delle competenze, soddisfi l'esigenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, il GAL costituisce un comitato di valutazione, che rispetti le condizioni dettate dagli articoli 32, paragrafo 2, lettera b) e 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, con lo scopo di:

- a) elaborare la strategia di sviluppo locale (SSL), compresi i progetti a gestione diretta del GAL, e le relative varianti.
- b) definire le procedure e i criteri di selezione dei progetti finanziati nell'ambito della SSL;
- c) selezionare i progetti presentati al GAL;
- d) definire i progetti di cooperazione della sottomisura 19.3.

4. Nel caso in cui il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 per cento del totale.

5. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL. Fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.

6. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendo la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.

7. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui ai commi 2 e 3.

8. Nel caso di operazioni selezionate dal GAL con le procedure a bando, il GAL svolge le seguenti funzioni:

- a) elaborazione e approvazione dei bandi e degli inviti, nonché trasmissione alla struttura responsabile per la successiva pubblicazione sul BUR;
- b) ufficio attuatore di cui al capo II.

Articolo 26 Bandi dello sviluppo locale LEADER

1. Il bando per la selezione delle SSL, oltre agli elementi di cui all'articolo 10, indica:

- a) la composizione ed i requisiti del GAL;
- b) le modalità di determinazione della dotazione finanziaria delle SSL;
- c) le modalità ed il termine di presentazione delle SSL da parte dei GAL;
- d) i criteri di selezione delle SSL;
- e) il procedimento amministrativo di selezione delle SSL;

- f) le modalità ed il termine di presentazione dei progetti di cooperazione da parte dei GAL;
- g) le modalità di gestione delle SSL da parte dei GAL;
- h) le modalità di valutazione delle SSL tramite il supporto tecnico-consultivo del comitato di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc);
- i) le modalità di selezione, di modifica e di integrazione delle SSL selezionate;
- j) la disciplina delle proroghe e delle varianti alle SSL.

Articolo 27 Domande di sostegno e pagamento dei GAL relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio)

1. Le domande di sostegno relative alla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del PSR sono finanziate secondo il procedimento a sportello.
2. Presentano domanda di sostegno i GAL la cui manifestazione di interesse sia approvata con provvedimento della struttura responsabile.
3. Le modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento sono definite nell'invito con il quale la struttura responsabile comunica ai GAL i termini iniziale e finale di presentazione della domanda di sostegno.
4. L'invito di cui al comma 3 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell'Autorità di gestione del PSR.
5. L'invito contiene le condizioni per la concessione, la liquidazione e il pagamento del sostegno, compresa la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 2.

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 28 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.

Articolo 29 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 30 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

ALLEGATO A - Misure connesse agli investimenti e strutture competenti

Riferito agli articoli 1, 2, 3 e 4

Misura	Sotto misura/ Tipo di intervento		Struttura responsabile	Ufficio attuatore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze		Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi
	1.2 - sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione		Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	ERSA
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali	Attuazione a bando	Servizio competitività sistema agro alimentare	ERSA
		Attuazione a titolarità regionale	ERSA	
	2.3 - formazione dei consulenti		Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.2 - sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno		ERSA	ERSA
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1	4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo
		4.1.2 - efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole		Servizio sviluppo comparto agricolo
	4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli			Servizio competitività sistema agro alimentare

	4.3 - sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive	Servizio foreste e Corpo forestale	Ispettorati Forestali
4.4	4.4.1 – investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità in collaborazione con Servizio caccia e risorse ittiche	Servizio sviluppo comparto agricolo

Misura	Sotto misura/ Tipo di intervento	Struttura responsabile	Ufficio attuatore	
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1 - avviamento di imprese per giovani agricoltori	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo	
	6.2 - avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali			
	6.4			6.4.1 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili
	6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali			
	6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti			
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1 - stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità	
	7.3 - integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione	
	7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo	
	7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale		Servizio sviluppo comparto agricolo	
	7.6 - riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità	Servizio sviluppo comparto agricolo	
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività	8.1	8.1 - imboschimento e creazione di aree boscate-ciclo non inferiore a 20 anni	Servizio foreste e Corpo forestale	

delle foreste	8.5 - investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali			
	8.6 - tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste			
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9.1 - sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale		Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio competitività sistema agro alimentare
Misura	Sotto misura/ Tipo di intervento		Struttura responsabile	Ufficio attuatore
M16 - Cooperazione	16.1	16.1.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio competitività sistema agro alimentare
	16.2	16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera		
	16.5	16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali	Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	Servizio sviluppo comparto agricolo Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità
	16.7	16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale	Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	Servizio sviluppo comparto agricolo
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER + Strategia aree interne	19.1	19.1.1 - Sostegno preparatorio	Servizi della presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna	Servizi della presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna
	19.2	19.2.1 - azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo		
	19.3	19.3.1 - progetti di cooperazione		
	19.4	19.4.1 - costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL		
PROGETTI DI FILIERA AGRICOLI			Servizio competitività sistema agro alimentare	Uffici attuatori delle sotto misure e dei tipo di intervento attivati
PROGETTI DI FILIERA FORESTALI			Servizio foreste e Corpo forestale	Uffici attuatori delle sotto misure e dei tipo di intervento attivati

PROGETTI INTEGRATI AGRICOLI	Servizio competitività sistema agro alimentare	Servizio sviluppo comparto agricolo
PROGETTI INTEGRATI IMPRESE DI TRASFORMAZIONE, DI COMMERCIALIZZAZIONE O SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI		Servizio competitività sistema agro alimentare

ALLEGATO B - TIPOLOGIA DI ACCESSO PER LE MISURE CONNESSE AGLI INVESTIMENTI

Riferito all'articolo 8

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento		TIPOLOGIA DI ACCESSO				
			Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Cooperazione	Sviluppo locale LEADER
M 01	1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze		X	X	X		
	1.2 - sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione		X				
M 02	2.1 - servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali		X	X	X		
	2.3 - formazione dei consulenti		X				
M 03	3.2 - sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno		X		X		
M 04	4.1	4.1.1 - miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	X	X	X		
		4.1.2 - efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole	X	X	X		
	4.2 - investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli		X	X	X		
	4.3 - sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive		X	X	X		
	4.4	4.4.1 - investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente	X				

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento		TIPOLOGIA DI ACCESSO				
			Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Cooperazione	Sviluppo locale LEADER
M 06	6.1 – avviamento di imprese per giovani agricoltori		X				
	6.2 - avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali		X				
	6.4	6.4.1 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili	X				
		6.4.2 - diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali	X				
		6.4.3 - sviluppo di nuovi prodotti	X	X	X		
M 07	7.1 - stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti natura 2000		X				
	7.3 - integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali		X				
	7.4 - servizi di base a livello locale per la popolazione rurale		X				
	7.5 - itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale		X				
	7.6 - riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale		X				
M 08	8.1	8.1.1 - imboschimento e creazione di aree boscate- ciclo non inferiore a 20 anni	X				
	8.5 - investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali		X				
	8.6 - tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste		X		X		
M 09	9.1 - sostegno alla costituzione di		X				

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento	TIPOLOGIA DI ACCESSO				
		Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Coopera- zione	Sviluppo locale LEADER
	associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale					

Misura	Sotto misura o Tipo di intervento	TIPOLOGIA DI ACCESSO					
		Accesso individuale	Progetto integrato	Progetto di filiera	Coopera- zione	Sviluppo locale LEADER	
M 16	16.1	16.1.1 - Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi del pei in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura				X	
	16.2	16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera				X	
	16.5	16.5.1 - Approcci collettivi agro-climatico-ambientali				X	
	16.7	16.7.1 - Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale				X	
M 19 e strategia aree interne	19.1	19.1.1 - Sostegno preparatorio					X
	19.2	19.2.1 - azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo					X
	19.3	19.3.1 - progetti di cooperazione					X
	19.4	19.4.1 - costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL					X

16_SO31_1_DDC_LAVFOR_5121_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - all'Area istruzione, alta formazione e ricerca 7 luglio 2016, n. 5121

Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 2016/2017: approvazione Bando.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 con la quale si sono ridefinite l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, l'articolazione e la dichiaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative nell'ambito delle diverse strutture regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 29 ottobre 2015, n. 2132 avente ad oggetto: «articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e dichiaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative: modifiche»;

VISTO il decreto del Direttore centrale n. 5089/LAVFORU del 05/10/2015 con il quale, tra l'altro, viene conferita alla dott.ssa Ketty Segatti, in qualità di Vicedirettore centrale, preposto all'Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio istruzione e politiche giovanili;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 20 del citato Regolamento di organizzazione, che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore centrale;

VISTO l'articolo 7, commi 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002), e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti l'attuazione di programmi di intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica per l'offerta di servizi al sistema scolastico regionale;

RICORDATO che gli indirizzi generali e gli ambiti di intervento dell'azione regionale a sostegno dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche sono stati individuati nel protocollo d'intesa sottoscritto il 10 agosto 2004 dall'Assessore regionale all'istruzione e dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2182 del 27 agosto 2004;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 428 del 18 marzo 2016 con la quale è stato approvato il "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017";

PRESO ATTO che il suddetto Piano prevede uno specifico strumento di intervento denominato "Bando Sezioni Primavera", con una dotazione finanziaria di 802.000,00 euro;

VISTO il comma 630 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la sperimentazione delle "Sezioni Primavera", per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi;

VISTO l'Accordo quadro, di durata biennale, "per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi 0-6 anni" definito nella Conferenza Unificata Stato-Regione-Enti locali del 1° agosto 2013 (Repertorio atti n. 83/C.U. del 1° agosto 2013), confermato per un ulteriore biennio con successivo Accordo siglato in data 30 luglio 2015 (Repertorio atti n. 78/C.U.);

VISTO il comma 2 dell'articolo 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che rimanda ad un Regolamento regionale la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi relativi alla sperimentazione delle "Sezioni Primavera";

VISTO il «Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera», emanato col decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres., e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA l'Intesa per l'anno scolastico 2016/2017 tra la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,

pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia relativa alla Sperimentazione delle "Sezioni Primavera", siglata in data 4 luglio 2016 (prot. n. LAVFORU - CON - 2016 - 1169-P dd. 06/07/2016);

RITENUTO, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate negli anni precedenti, di emanare il "Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2016/2017" con la relativa modulistica, nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la modulistica relativa al bando di cui trattasi sarà disponibile per la compilazione cartacea sul portale della Regione "www.regione.fvg.it - Sezione istruzione ricerca - Area la Regione per le scuole - Contributi ed interventi per le scuole - attività didattiche - Servizi socio-educativi integrativi (Sezioni Primavera)", a partire dalla data di pubblicazione del bando;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015, e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Al fine di consentire, anche per l'anno scolastico 2016/2017, la prosecuzione del servizio socio-educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi, svolto nell'ambito delle "Sezioni Primavera", è approvato il "Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2016/2017" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), e la conseguente modulistica (Allegato B);

2. il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'istruzione;

3. alla prenotazione delle risorse finanziarie destinate al presente intervento si provvederà contestualmente all'approvazione del riparto dei fondi, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della L.R. 21/2007.

Trieste, 7 luglio 2016

SEGATTI

16_SO31_1_DDC_LAV FOR_5121_2_ALL1

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2016/2017

Art. 1 – Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di garantire continuità alla sperimentazione delle “Sezioni Primavera” per l’anno scolastico 2016/2017, promuovendo, attraverso tale strumento, l’educazione dei bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e fornendo, nel contempo, un servizio formativo–sociale alle famiglie.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a) Articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l’attivazione in via sperimentale di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi”;
- b) Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore biennio con successivo Accordo stipulato in data 30 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia ed a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai bambini da zero a sei anni;
- c) Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres., e successive integrazioni e modificazioni (di seguito Regolamento);
- d) Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2016/2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 18 marzo 2016;
- e) Intesa regionale per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritta in data 4 luglio 2016 (prot. n. LAVFORU – CON – 2016 – 1169-P dd. 06/07/2016), tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sentita l’A.N.C.I. Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 – Destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata ai soggetti gestori di:
 - a) scuole di infanzia statali;
 - b) scuole di infanzia paritarie;
 - c) nidi di infanzia pubblici;
 - d) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati in convenzione.
2. I nidi di infanzia convenzionati di cui al punto 1 lettera d) devono essere in possesso di una convenzione con il Comune, nel cui territorio hanno sede, valida per l’anno scolastico 2016-2017.

3. I destinatari di cui al punto 1 possono avere al proprio interno, alternativamente, o una Sezione Primavera già autorizzata e finanziata negli anni scolastici a partire dal 2007/2008 fino al 2015/2016 in possesso dei requisiti richiesti al momento dell'attivazione ed esplicitati dal successivo articolo 4, ovvero una Sezione Primavera di nuova costituzione da attivare nell'anno scolastico 2016/2017.
4. La Sezione è costituita quale servizio aggiuntivo e integrativo rispetto alle attività di scuola di infanzia o al servizio educativo dei nidi. In particolare, come stabilito dal Regolamento:
 - a) il vocabolo "**integrativo**" specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che **si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;**
 - b) il vocabolo "**aggregato**" indica che la **Sezione primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate** ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;"
5. Viene autorizzata e finanziata una sola Sezione Primavera all'interno di ogni scuola o nido di infanzia.

Art. 4 – Requisiti

1. Sono ammissibili a finanziamento le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 3 le cui Sezioni Primavera, di nuova attivazione nell'anno scolastico 2016/2017 ovvero già autorizzate e finanziate negli anni scolastici precedenti, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) accogliere bambini, che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre 2016. L'inserimento effettivo dei bambini viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età e il diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera permane anche dopo il compimento del trentaseiesimo mese, sino al termine dell'anno scolastico 2016/2017;
 - b) dimostrare, che la Sezione Primavera, non sostituisce una sezione di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; ma si aggiunge alla struttura del nido di infanzia che già accolga, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini della medesima età (età compresa tra i 24 e i 36 mesi). Nei nidi di infanzia la Sezione primavera non può sostituire la "Sezione Grandi" del nido, ma solo aggiungersi ad essa. Il numero dei bambini accolti nella "Sezioni Grandi" deve essere almeno pari al numero dei bambini accolti nella Sezione Primavera;
 - c) disporre dell'autorizzazione comunale, per l'anno scolastico 2016/2017, attestante l'idoneità al proprio funzionamento sotto il profilo della disponibilità di locali e di spazi nella struttura della scuola o del nido cui è aggregata, che siano idonei, sotto il profilo funzionale e della sicurezza, ad ospitare le sue attività e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia di età di cui alla su indicata lettera a) quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione e la cura della persona.
L'autorizzazione, va presentata al Servizio istruzione - pena la revoca del contributo - entro 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale, del provvedimento del Vicedirettore centrale che approva l'elenco delle Sezioni Primavera ammesse e non ammesse alla sperimentazione;
 - d) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo delle attività della Sezione Primavera;
 - e) allestire i locali e gli spazi con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
 - f) assicurare l'apertura, nel corso dell'anno scolastico, per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno. L'attività può proseguire anche durante il mese di luglio;
 - g) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile, che assicuri l'apertura all'utenza per un numero di ore giornaliere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su almeno cinque giorni settimanali;

- h) essere dotata di personale educativo o docente proprio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento, e di personale ausiliario. Il personale ausiliario può prestare il proprio servizio anche a favore della struttura cui la Sezione è aggregata;
 - i) predisporre un progetto educativo adeguato ai bisogni dei bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento;
 - j) dimostrare:
 - per l'anno scolastico 2015/2016, di aver predisposto idonee forme di aggiornamento per il proprio personale ovvero di aver consentito allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
 - per l'anno scolastico 2016/2017, di aver programmato idonee forme di aggiornamento biennale del proprio personale ovvero di consentire allo stesso di partecipare ad attività formative specifiche;
 - k) il numero minimo di bambini frequentanti la Sezione Primavera non deve essere inferiore a dieci mentre il numero massimo non deve essere superiore a venti nel singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno di essi. Per le Sezioni Primavera aventi sede operativa in Comune montano o in Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il numero minimo di bambini è cinque.
 - l) durante tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera non deve essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente;
 - m) in presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di uno o due bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale, il rapporto numerico di cui alla lettera che precede è pari a otto bambini per educatore o docente. In presenza di tre o più bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio culturale il rapporto numerico è pari a cinque bambini per educatore o docente. In entrambi i casi tali rapporti numerici non devono essere superati per tutto il periodo di apertura della Sezione Primavera;
 - n) L'eventuale contribuzione massima (retta mensile massima) richiesta alle famiglie deve essere contenuta nella seguente fascia parametrica: minimo euro 100,00 – massimo euro 550,00. La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti. L'Ente gestore, per la contribuzione minima (retta mensile minima), può stabilire anche un importo inferiore a detta fascia parametrica. In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia il medesimo Ente può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.
2. La conclusione dei progetti deve avvenire entro la data del 30 giugno 2017, con facoltà di proseguire il servizio anche nel mese di luglio 2017.
3. Sono riconosciute come Sezioni primavera, ancorché non finanziate con risorse pubbliche, le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia organizzate secondo i requisiti previsti al comma 1, i cui progetti si concludano entro il termine di cui al comma 2.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria e criteri per la ripartizione dei fondi

- 1. L'entità dei contributi da destinare alle Sezioni Primavera, è definita in quote fisse di riferimento, determinate in base al numero dei bambini frequentanti ed alla durata oraria del servizio.
- 2. Il contributo è assegnato integralmente, in via prioritaria, alle Sezioni sperimentali già funzionanti, precedentemente finanziate sia con risorse regionali che con risorse statali e, successivamente, alle Sezioni di nuova attivazione con i criteri definiti dall'articolo 11, commi 2 e 3, del Regolamento.
- 3. In particolare, come stabilito dal Regolamento, si definiscono:
 - **Sezioni primavera di nuova attivazione** le Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei

due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;

- **Sezioni primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento (2016/2017):** Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico 2016/2017 e non interrotto nei due anni precedenti, indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore.
4. Le quote fisse di contribuzione, determinate in base al numero dei bambini iscritti alla singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura giornaliera della stessa, sono riportate nella tabella che segue:

Numero bambini frequentanti per sezione	Durata oraria giornaliera del servizio	Quota annuale di contributo	Presenza di bambini disabili o svantaggiati
15-20	da 7 a 8 ore	Euro 27.000,00	maggiorazione del 10%
15-20	da 5 a 6 ore;	Euro 22.500,00	maggiorazione del 10%
10-14	da 7 a 8 ore	Euro 20.000,00	maggiorazione del 10%
10-14	da 5 a 6 ore;	Euro 16.000,00	maggiorazione del 10%
5-9 <small>(solo per le deroghe consentite)</small>	da 7 a 8 ore	Euro 12.500,00	maggiorazione del 10%
5-9 <small>(solo per le deroghe consentite)</small>	da 5 a 6 ore;	Euro 9.000,00	maggiorazione del 10%

5. È prevista una maggiorazione percentuale del contributo in caso di presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini con disabilità o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale. L'accertamento della disabilità avviene in base alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socio culturale viene documentata dai competenti Uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la di lui famiglia. La maggiorazione verrà erogata nella misura massima del 10%, indipendentemente dal numero di bambini disabili o svantaggiati frequentanti la Sezione.
6. Le risorse destinate per l'area di intervento "Sezioni Primavera", individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 18 marzo 2016, unitamente agli ulteriori fondi di provenienza ministeriale e regionale riferiti all'anno 2016, saranno ripartiti ai sensi del presente articolo.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda va compilata utilizzando il modulo reperibile sul portale della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it - Sezione Istruzione e ricerca - Area la Regione per le scuole -. Il format relativo alla domanda prevede che il richiedente indichi se è un soggetto che attiva per la prima volta una Sezione Primavera oppure un soggetto che presenta la domanda per la prosecuzione del servizio già attivato negli anni scolastici precedenti.
2. La domanda di cui al punto 1, in regola con la normativa sul bollo e completa in ogni sua parte, va sottoscritta dal Dirigente scolastico, dal Legale rappresentante dell'Ente gestore o da altro soggetto da questi delegato e munito di poteri di firma. La sottoscrizione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". In caso di

firma del soggetto delegato va altresì allegata copia del documento comprovante il potere di firma di quest'ultimo.

3. Alla domanda di cui al punto 1 sono allegati:
 - a) scheda identificativa della Sezione Primavera (allegato 1 alla domanda);
 - b) progetto educativo della Sezione Primavera (allegato 2 alla domanda);
 - c) planimetria che illustra la collocazione della Sezione Primavera all'interno dei locali della struttura della scuola o del nido di infanzia cui è aggregata, oppure in alternativa, per le sole Sezioni già funzionanti nell'anno scolastico 2015/2016, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che la collocazione della Sezione Primavera all'interno della struttura ospitante non ha subito variazioni e rimane la medesima presentata nell'anno scolastico 2015/2016 o precedenti (allegato 3 alla domanda);
 - d) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione comunale al funzionamento della Sezione per l'anno scolastico 2016/2017 ovvero della documentazione comprovante l'avvenuta presentazione al Comune competente della domanda volta al suo ottenimento (allegato 4 alla domanda);
 - e) dichiarazione di posizione fiscale dell'Ente gestore beneficiario (allegato 5 alla domanda);
 - f) dichiarazione di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità operative della polizza di assicurazione infortuni stipulata dalla Regione che comprende tra gli assicurati anche i bambini della Sezione Primavera (valida per il periodo 28/02/2015 – 31/08/2019) (allegato 6 alla domanda).
4. La domanda completa degli allegati va presentata entro il giorno di **Lunedì 1 agosto 2016**:
 - a mano o a mezzo raccomandata A/R alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco, n. 37 – 34133 Trieste, Ufficio Protocollo (6° piano).
 - mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it
5. In caso di presentazione a mezzo raccomandata A/R fa fede il timbro postale impresso dall'ufficio postale da cui viene spedito il plico e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
6. In caso di presentazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa di riferimento (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale), con particolare riguardo alla firma digitale e all'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici, ove dovuto (decreto ministeriale 23 gennaio 2004). In relazione all'imposta di bollo, si precisa che è possibile provvedere al pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate). Nel compilare il modello F23 occorre indicare:
 - campo 4: dati del richiedente;
 - campo 6: il codice della Direzione provinciale di riferimento con riguardo alla sede dell'ente versante (T12 per Trieste; T14 per Gorizia; T16 per Pordenone; T18 per Udine)
 - campo 9: il codice "PA";
 - campo 10: l'anno 2016, il codice "LR 22/2010, art. 7";
 - campo 11: il codice "456T";
 - campo 12: la descrizione "imposta di bollo";
 - campo 13: l'importo pari a euro "16,00".

L'immagine da scansione del modello F23 che dimostra l'assolvimento dell'obbligo relativo all'imposta di bollo va allegata alla domanda di contributo.

Art. 7 – Cause di esclusione

1. Costituiscono causa di esclusione dall'esame per l'ammissione alla sperimentazione ed al correlato finanziamento:
 - a) la mancata sottoscrizione della domanda;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - c) l'assenza di uno o più requisiti di cui al precedente articolo 4;

Art. 8 – Selezione delle domande

1. L'istruttoria delle domande, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1 del Regolamento, è effettuata dal Servizio competente in materia di istruzione nell'ambito del Tavolo tecnico interistituzionale, che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 4 del presente bando nonché la completezza e la regolarità formale delle domande medesime.
2. Le domande, rispondenti ai requisiti indicati al capoverso che precede, sono inserite in due distinte graduatorie regionali:
 - a) la prima per le Sezioni già autorizzate e funzionanti negli anni scolastici precedenti;
 - b) la seconda per le Sezioni di nuova attivazione nell'anno scolastico 2016/2017.
3. L'elenco delle Sezioni Primavera ammesse alla sperimentazione – ed al relativo finanziamento – per l'anno scolastico 2016/2017 verrà pubblicato nel sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente all'elenco di quelle non ammesse alla sperimentazione.

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato ai soggetti di cui all'articolo 3 le cui domande siano state positivamente valutate dal Tavolo tecnico interistituzionale che autorizza la sperimentazione della Sezione Primavera per l'anno scolastico 2016/2017.
2. Le fasi dell'erogazione dei contributi regionali sono due: anticipazione e saldo.
3. Fatto salvo il rispetto delle limitazioni imposte dal patto di stabilità e crescita per l'esercizio di riferimento, è prevista un'anticipazione del 70% del contributo ad avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo ammesso, a seguito della verifica del rendiconto.

Le Sezioni ammesse al finanziamento, prima di ricevere l'anticipazione di cui al comma 2, sono tenute a conseguire l'autorizzazione comunale al funzionamento e (se non l'hanno già fatto al momento della presentazione della domanda) ad inviarla, entro il termine di cui all'articolo 16 comma 1 lettera f) del Regolamento (sei mesi dalla data di pubblicazione, sul sito internet istituzionale, del decreto del Vicedirettore Centrale che approva l'elenco Sezioni ammesse e non ammesse alla sperimentazione).

Art. 10 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se non coperte dal contributo regionale, deve essere presentato dai singoli beneficiari entro il termine e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del Regolamento, nel rispetto delle tipologie di spesa di cui all'articolo 12 del Regolamento.

Art. 11 – Monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle Sezioni Primavera, nel corso dello svolgimento degli interventi, verrà effettuata un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che verranno erogati a tutte le Sezioni funzionanti nell'anno scolastico 2016/2017.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 12 – Note informative

1. In adempimento all'art. 14 della L.R. 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili

Responsabile del procedimento: Nilla Patrizia Miorin – direttore di servizio;

Istruttore del procedimento: Annalisa Delli Zotti – responsabile delegato di posizione organizzativa;

Per informazioni: Roberto Dilic – 040/3775272 e-mail roberto.dilic@regione.fvg.it.

16_S031_1_DDC_LAVFOR_5121_3_ALL2

ALLEGATO B

ALLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
 ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE
 GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
 SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
 VIA SAN FRANCESCO, 37
 I - 34133 - TRIESTE

BOLLO (SOLO SULL'ORIGINALE)
 OVVERO, TITOLO DI ESENZIONE

DOMANDA DI CONTRIBUTO

(art. 1, comma 630 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007)

PER LA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO
 FORMATIVO-SOCIALE INTEGRATIVO FORNITO DALLA SEZIONE PRIMAVERA
 NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

OPPURE

PER L'ATTIVAZIONE, PER LA PRIMA VOLTA, DI UNA SEZIONE PRIMAVERA
 NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

(DA PRESENTARE ENTRO IL GIORNO DI LUNEDÌ 1 AGOSTO 2016)

__L__ SOTTOSCRITT__ _____ IN QUALITÀ DI:

- DIRIGENTE SCOLASTICO (solo per gli Istituti scolastici statali)
- SOGGETTO MUNITO DI DELEGA O POTERE DI FIRMA, DIVERSO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO (solo per gli Istituti scolastici statali)
- LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE (solo per le scuole dell'infanzia paritarie / nidi d'infanzia)
- SOGGETTO MUNITO DI DELEGA O POTERE DI FIRMA (DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE) (solo per le scuole dell'infanzia paritarie / nidi d'infanzia)

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE:

CODICE FISCALE

(DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE) _____

CON SEDE IN VIA _____

CAP _____ COMUNE _____

_____ PROVINCIA _____

TEL. _____ FAX _____

POSTA ELETTRONICA / PEC _____

DELLA / DEL

- SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
- SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
- NIDO D'INFANZIA PUBBLICO
- NIDO D'INFANZIA GESTITO DA UN SOGGETTO PRIVATO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE, NEL CUI TERRITORIO LA STRUTTURA HA LA PROPRIA SEDE

DENOMINAT_ _____

CON SEDE IN VIA _____

CAP _____ COMUNE _____

_____ PROVINCIA _____

TEL. _____ FAX _____

POSTA ELETTRONICA / PEC _____

VISTO IL BANDO REGIONALE, EMANATO IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO RECANTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 (LEGGE FINANZIARIA 2011), REQUISITI, CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DESTINATI A SOSTENERE IL SERVIZIO EROGATO DALLE SEZIONI PRIMAVERA E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI RESE E SOTTOSCRITTE CON LA PRESENTE DOMANDA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000, HANNO VALORE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ E IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI O FALSE ATTESTAZIONI SI APPLICANO LE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

CHIEDE

LA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO-SOCIALE INTEGRATIVO FORNITO DALLA SEZIONE PRIMAVERA AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI NONCHÉ IL CONSEGUENTE FINANZIAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

A TAL FINE, DICHIARA CHE:

- LA SEZIONE FUNZIONERÀ PRESSO I LOCALI DELLA STRUTTURA SOPRA INDICATA;
- È PREVISTA L'ISCRIZIONE DI NUMERO _____ BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 24 ED I 36 MESI, CHE COMPIONO I DUE ANNI DI ETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016, DEI QUALI NUMERO _____ CON DISABILITÀ CERTIFICATA L. 104/1992 E NUMERO _____ IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE;

- LA SEZIONE È COSTITUITA COME SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AGGIUNTIVO ED INTEGRATIVO RISPETTO ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE GIÀ AUTORIZZATE COME SCUOLA DELL'INFANZIA O COME NIDO D'INFANZIA;

- È PREVISTA, PER N. _____ GIORNI A SETTIMANA (minimo 5), L'APERTURA DELLA SEZIONE CON DURATA ORARIA DEL SERVIZIO DI N. _____ ORE (minimo 5 - massimo 8);

- È PREVISTA LA PRESENZA DI N. _____ PERSONALE EDUCATIVO DEDICATO ALLA SEZIONE E DI N. _____ PERSONALE AUSILIARIO (SORVEGLIANZA, CUCINA, PULIZIE);

- SONO DISPONIBILI LOCALI, ATTREZZATURE, COME DA SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA SEZIONE E PLANIMETRIA ALLEGATE;

- È STATO PREDISPOSTO UN PROGETTO EDUCATIVO-ORGANIZZATIVO ALLEGATO;

NEL CASO LA PRESENTE DOMANDA VENGA AMMESSA A FINANZIAMENTO, CHIEDE CHE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AVVENGA MEDIANTE ACCREDITAMENTO CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO CORRENTE POSTALE/BANCARIO AVENTE IL SEGUENTE CODICE IBAN: (IN TOTALE 27 CARATTERI)

_____;

DICHIARA DI ESONERARE L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA REGIONALE PER ERRORI IN CUI LE MEDESIME POSSANO INCORRERE IN CONSEGUENZA DI INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOMANDA E PER EFFETTO DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI SUCCESSIVE;

MANIFESTA IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI, PER LE FINALITÀ E NEI LIMITI DI CUI AL PRESENTE PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

SEGNALA IL SEGUENTE RECAPITO IN CASO DI COMUNICAZIONI:

NOMINATIVO REFERENTE _____

TELEFONO _____ E CELLULARE _____

FAX _____ POSTA ELETTRONICA _____

_____/_____
LUOGO E DATA

TIMBRO	FIRMA _____
--------	--------------------

ALLEGA:

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ;
- COPIA DELL'EVENTUALE ATTO DI DELEGA O ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI FIRMA;
- LA SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA SEZIONE PRIMAVERA (ALLEGATO 1);
- IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA SEZIONE PRIMAVERA (ALLEGATO 2);
- PLANIMETRIA CHE ILLUSTRRA LA COLLOCAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA O DEL NIDO DI INFANZIA CUI È AGGREGATA, OPPURE IN ALTERNATIVA, PER LE SOLE SEZIONI GIÀ FUNZIONANTI, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORietà (ALLEGATO 3);
- DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE AL FUNZIONAMENTO, OVVERO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA PRESENTAZIONE AL COMUNE COMPETENTE DELLA DOMANDA VOLTA AL SUO OTTENIMENTO (ALLEGATO 4);
- DICHIARAZIONE DI POSIZIONE FISCALE DELL'ENTE (ALLEGATO 5);
- DICHIARAZIONE DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI STIPULATA DALLA REGIONE (ALLEGATO 6).

(ALLEGATO 1
alla domanda di contributo)

Scheda identificativa della Sezione da accludere alla domanda per la prosecuzione della sperimentazione del servizio formativo-sociale integrativo fornito dalla Sezione Primavera.

Denominazione dell'Ente gestore: _____

Codice fiscale dell'Ente gestore: _____

Denominazione della struttura cui è aggregata la Sezione Primavera:

Dati previsionali di funzionamento per l'anno scolastico 2016/2017

1. Tipologia gestione

- GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL'ENTE RESPONSABILE
- AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE A TERZI (SPECIFICARE DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO)

_____ cod. fiscale _____

Direttrice/responsabile della struttura _____

Coordinatrice/referente per la Sezione: _____

2. Date di inizio e conclusione attività e orario

2.1 Le attività della Sezione sono iniziate ovvero inizieranno il _____ 2016

La conclusione delle attività è prevista per il _____ 2017

(La Sezione deve garantire un'attività, tra settembre e giugno, di almeno 8 mesi: l'Ente gestore si impegna a comunicare al Servizio istruzione la data di avvio effettivo delle attività)

2.2. Orario settimanale

del Servizio "Primavera" (con la presenza degli educatori in rapporto numerico di dieci bambini (iscritti) per educatore o minore in presenza, nell'ambito della Sezione Primavera, di bambini disabili o svantaggiati)

(per esempio: i bambini vengono accolti nella struttura alle ore 07:45, l'educatore prende servizio alle ore 08:00, poi, a fine giornata, l'educatore cessa dal servizio alle ore 15:00 e i bambini lasciano la struttura alle ore 15:30. Vanno indicate: ora apertura 08:00 e ora chiusura 15:00)

ORARIO SETTIMANALE	LUN.	MAR.	MER.	GIO.	VEN.	SAB.
Ora apertura <i>(a partire dall'accoglienza dei bambini nel Servizio "Primavera")</i>						
Ora chiusura <i>(orario max per ritiro bambini dal Servizio "Primavera")</i>						
Totale ore funzionamento <i>(minimo 5 - massimo 8 ore giornaliere)</i>						

3. Bambini

3.1 Bambini della Sezione primavera:

Totale previsti <i>(indicare il totale dei bambini iscritti, che frequenteranno la Sezione per l'intero anno scolastico)</i>	N.
--	----

Eventuali bambini che compiono i 2 anni di età entro il 31/12/2016 <i>(indicare il numero di bambini iscritti - già indicati nel totale del rigo precedente - che non possono frequentare la Sezione dall'avvio delle attività poiché compiranno i due anni in una data successiva a quella di avvio e, comunque, entro il 31 dicembre 2016)</i>	N.
---	----

3.2 Bambini altre fasce età previsti nella struttura:

in età 6 mesi - 24 mesi non compiuti <i>(in caso di sezione aggregata a nido d'infanzia)</i>	N.
in età 24 - 36 mesi <i>(in caso di sezione aggregata a nido d'infanzia, al numero dei bambini non va sommato quello dei pari età presenti nella Sezione Primavera)</i>	N.
in età 36 mesi - 6 anni <i>(in caso di sezione aggregata a scuola dell'infanzia)</i>	N.

4. Personale (educatori/docenti)

4.1 Educatori/docenti previsti nella Sezione Primavera (personale proprio - articolo 4, lettera h):

per soddisfare il requisito di essere dotata di personale educativo o docente proprio, la Sezione Primavera deve garantire che almeno uno degli educatori/docenti della Sezione abbia un orario di servizio settimanale con i bambini superiore alla metà del suo orario lavorativo complessivo settimanale

(per esempio: l'educatore ha un orario di servizio di 20 ore settimanali con i bambini della Sezione Primavera e di 15 ore settimanali con i bambini della Scuola dell'infanzia, può essere considerato personale proprio della Sezione. Con, al contrario, un orario di 20 ore alla Scuola dell'infanzia e 15 ore alla Sezione, l'educatore non può essere considerato personale proprio della Sezione)

EDU-DOC	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA CONTRATTO (se personale non statale, p. es. contratto FISM, contratto AGIDAE, ...)	Orario servizio settimanale con i bambini ** (VEDI NOTA)	Orario lavorativo complessivo settimanale (comprensivo delle ore di progettazione)
1°				
2°				
3°				

** (verificare che il totale delle ore lavorate settimanalmente dal personale docente con i bambini della Sezione sia superiore o almeno pari alle ore di funzionamento indicate al precedente punto 2.2., tenuto conto del rapporto numerico di dieci bambini per educatore o minore in presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio. Per es.: Sezione con 12 bambini (né disabili né svantaggiati) - orario di apertura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. L'orario lavorativo complessivo settimanale del personale docente - con i bambini - non potrà essere inferiore ad 80 ore).

4.2 Di cui, operanti anche nell'aggregata scuola dell'infanzia (n.b.: situazione ammessa solo se scuola paritaria) o nell'aggregato nido d'infanzia:

EDUCATORI/DOCENTI OPERANTI ANCHE NELL'AGGREGATA SCUOLA DI INFANZIA	N.
EDUCATORI/DOCENTI OPERANTI ANCHE NELL'AGGREGATO NIDO DI INFANZIA	N.

4.3 Per i bambini diversamente abili (certificati L. 104/1992) e per bambini in condizione di svantaggio socio-culturale (segnalata dai Servizi sociali del Comune di residenza), segnalare eventuali educatori, insegnanti di sostegno e addetti all'assistenza:

EDUCATORI/INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	N.	ORE DI INSEGNAMENTO	N.
EDUCATORI/INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER BAMBINI SVANTAGGIATI	N.	ORE DI INSEGNAMENTO	N.
ADDETTI ALL'ASSISTENZA PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	N.	ORE DI ASSISTENZA	N.
ADDETTI ALL'ASSISTENZA PER BAMBINI SVANTAGGIATI	N.	ORE DI ASSISTENZA	N.

4.4. Personale ausiliario/collaboratori in servizio durante le attività della Sezione e n° ore settimanali (specificare per ciascuna figura professionale)

PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA	N.	ORE DI SERVIZIO	N.
PERSONALE DI CUCINA	N.	ORE DI SERVIZIO	N.
PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE	N.	ORE DI SERVIZIO	N.
COLLABORATORI	N.	ORE DI SERVIZIO	N.
COLLABORATORI	N.	ORE DI SERVIZIO	N.

5. Locali e servizi

5.1 Totale ambienti adibiti a stanze/aule nella struttura (comprese aule della scuola dell'infanzia aggregata o del nido d'infanzia aggregato)

STANZE/AULE	N.
-------------	----

5.2 Numero di locali ambienti/stanze/aule destinate esclusivamente alla Sezione Primavera

STANZE/AULE DESTINATE ALLA SEZIONE PRIMAVERA	N.
--	----

5.3 Numero Servizi igienici destinati esclusivamente alla Sezione Primavera

SERVIZI IGIENICI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA SEZIONE PRIMAVERA	N.
--	----

5.4 Altri locali/ambienti/spazi di cui fruiscono i bambini della Sezione:

SALONE GIOCHI	ESCLUSIVO	<input type="checkbox"/>	IN COMUNE CON ALTRI TIPI DI SEZIONE	<input type="checkbox"/>
SALA MENSA	ESCLUSIVO	<input type="checkbox"/>	IN COMUNE CON ALTRI TIPI DI SEZIONE	<input type="checkbox"/>
GIARDINO/CORTILE	ESCLUSIVO	<input type="checkbox"/>	IN COMUNE CON ALTRI TIPI DI SEZIONE	<input type="checkbox"/>
.....	ESCLUSIVO	<input type="checkbox"/>	IN COMUNE CON ALTRI TIPI DI SEZIONE	<input type="checkbox"/>
.....	ESCLUSIVO	<input type="checkbox"/>	IN COMUNE CON ALTRI TIPI DI SEZIONE	<input type="checkbox"/>

5.5 Servizio mensa

SERVIZIO MENSA ESISTENTE	SÌ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------

in caso positivo:

- CUCINA PROPRIA
 SERVIZIO CATERING

5.6 Funziona un servizio trasporto bambini?

SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI	SÌ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------

6. Arredi e materiale didattico

6.1 Arredi e materiali per la fascia di età 24 – 36 mesi:

utilizzo:

- ESCLUSIVO
- IN COMUNE CON SEZIONI DI NIDO D'INFANZIA
- IN COMUNE CON SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

7. Rette e contributi

7.1 Le rette sono differenziate per orario di fruizione del servizio?

RETTE DIFFERENZIATE PER ORARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO?	SÌ	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	----	--------------------------

7.2 Ammontare retta mensile ** (VEDI NOTA): massimo € _____ minimo € _____

** (L'eventuale contribuzione massima (retta mensile massima) richiesta alle famiglie non può essere superiore ad euro 550,00. In caso di contribuzione minima (retta mensile minima) inferiore ad euro 100,00, precisare i motivi che hanno indotto l'Ente gestore ad applicare tale misura al contributo delle famiglie. Vedi il Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera anno scolastico 2016/2017, articolo 4, primo comma, lettera n.)

7.3 Motivi per cui è stata richiesta una retta mensile minima inferiore ad euro 100,00 (precisare):

7.4 Eventuale quota delle famiglie per iscrizione € _____

8. Formazione educatori/docenti (biennale)

8.1 L'Ente gestore, ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 4, lettera j) del Bando:

anno scolastico 2015-2016

Personale educativo/docente operante presso la Sezione Primavera che nell'anno scolastico 2015/2016 ha frequentato percorsi di aggiornamento:

PARTECIPANTE (indicare solo le iniziali del cognome e nome e l'anno di nascita)	ORE di aggiornamento	TITOLO PERCORSO	SOGGETTO ORGANIZZATORE DELLA FORMAZIONE	Trattasi di personale che opera all'interno della Sezione anche nell'a.s. 2016/2017 (Sì - No)

anno scolastico 2016-2017

a) Predisponendo percorsi di aggiornamento per il proprio personale con:

- GESTIONE DIRETTA DELLA FORMAZIONE
 AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

oppure

b) Consentendo al proprio personale di partecipare ad attività formative eventualmente realizzate dall'U.S.R.-FVG o da altre Istituzioni sociali private.

9. Annotazioni (eventuali)

_____/_____
LUOGO E DATA

TIMBRO	FIRMA <hr/>
--------	----------------

La presente scheda va consegnata a corredo della domanda **entro e non oltre il giorno Lunedì 1 agosto 2016**

ALLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE
GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
VIA SAN FRANCESCO, 37
I - 34133 - TRIESTE

(ALLEGATO 3
alla domanda di contributo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

resa ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione e politiche giovanili
Via San Francesco, 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ (_____) in data _____
(comune di nascita) (provincia) (data di nascita)

residente a _____ (_____) con abitazione
(comune di residenza) (provincia)

in _____ n. _____,
(via/piazza/ecc.)

In qualità di:

DIRIGENTE SCOLASTICO

LEGALE RAPPRESENTANTE

oppure

SOGGETTO MUNITO DI DELEGA O POTERE DI FIRMA (DIVERSO DAL
DIRIGENTE SCOLASTICO O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)

della

(denominazione dell'Istituzione scolastica / dell'Ente gestore)

codice fiscale _____
(dell'Istituzione scolastica / dell'Ente gestore)

Consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come richiamato dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

v i s t o

il Bando per il finanziamento delle Sezioni Primavera - anno scolastico 2016/2017,

sotto la propria personale responsabilità

d i c h i a r a

che la collocazione della Sezione Primavera all'interno della / del

SCUOLA DELL'INFANZIA _____

NIDO D'INFANZIA _____

Non ha subito variazioni rispetto all'anno scolastico 2015/2016 e pertanto la planimetria cui riferirsi è quella presentata in allegato alla domanda di contributo per l'anno scolastico 2015/2016 o precedenti.

Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che l'ente procedente, al quale la suesposta dichiarazione è prodotta, può utilizzare i dati personali forniti dallo/a stesso/a e in essa contenuti, perché prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, riservandosi lo/la stesso/a dichiarante la facoltà di esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui al succitato decreto, rivolgendosi al responsabile del procedimento della P.A. procedente.

(luogo)

(data di sottoscrizione)

IL/LA DICHIARANTE

(timbro e firma)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si allega alla presente, per la contestuale trasmissione, copia fotostatica semplice del proprio documento di identità personale qui sotto meglio indicato, in corso di validità:

tipo di documento: _____ n. _____

rilasciato/a in data _____ da _____

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l'autenticità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da produrre alla P.A. è garantita con le modalità di cui al succitato art 38 e cioè con la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell'ufficio procedente ovvero con la sottoscrizione e trasmissione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 della tab. all. B al D.P.R 26/10/1972, n. 642 modificata art. 28 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955; art. 37 D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Note:

Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - T.U. in materia di documentazione amministrativa, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti, anche relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato, è sostituito, in caso di produzione alla P.A. di dichiarazione, avente valore definitivo e stessa validità dell'atto che sostituisce, resa e sottoscritta dall'interessato medesimo con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 21 e 38 del succitato T.U. che non prevedono più, in questo caso, l'autenticazione della sottoscrizione. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva resa a norma delle disposizioni del predetto T.U. costituisce, per l'addetto dell'amministrazione procedente che si rifiuta di riceverla, violazione dei doveri d'ufficio.

(ALLEGATO 4
alla domanda di contributo)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO

DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE AL FUNZIONAMENTO

OPPURE

DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA PRESENTAZIONE,
AL COMUNE COMPETENTE, DELLA DOMANDA VOLTA ALL'OTTENIMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE AL FUNZIONAMENTO

DELLA SEZIONE PRIMAVERA AGGREGATA ALLA/AL:

- SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
- SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
- NIDO D'INFANZIA PUBBLICO
- NIDO D'INFANZIA GESTITO DA UN SOGGETTO PRIVATO IN CONVENZIONE CON IL
COMUNE, NEL CUI TERRITORIO LA STRUTTURA HA LA PROPRIA SEDE

DENOMINAT_ _____

CON SEDE IN VIA _____

CAP _____ COMUNE _____

_____ PROVINCIA _____

L SOTTOSCRITT_ _____ NATO/A IL _____

IN QUALITÀ DI:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- LEGALE RAPPRESENTANTE

OPPURE

- SOGGETTO MUNITO DI DELEGA O POTERE DI FIRMA (DIVERSO DAL DIRIGENTE
SCOLASTICO O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)

DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE:

CODICE FISCALE (DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE):

AI FINI DELLA CONCESSIONE E DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SEZIONI PRIMAVERA DI CUI AL PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017,

DICHIARA

CHE,

L'ENTE È IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE AL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 RILASCIATA DAL COMUNE DI _____ IN DATA _____,

L'ENTE È IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA PRESENTAZIONE, AL COMUNE DI _____ IN DATA _____,

DELLA DOMANDA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE AL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017,

RELATIVA ALLA SEZIONE PRIMAVERA SU INDICATA.

_____, _____
LUOGO E DATA

TIMBRO	FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO OVVERO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE _____
--------	---

N.B.:

AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERAZIONI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO, È FACOLTA DELL'ENTE TRASMETTERE IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE.

(ALLEGATO 5
alla domanda di contributo)

DICHIARAZIONE DI POSIZIONE FISCALE

(DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE OVVERO DELL'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA OVVERO DELL'ENTE GESTORE DEL NIDO D'INFANZIA PUBBLICO O PRIVATO CONVENZIONATO)

L SOTTOSCRITT_ _____ NATO/A IL _____

IN QUALITÀ DI:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
 LEGALE RAPPRESENTANTE

OPPURE

- SOGGETTO MUNITO DI DELEGA O POTERE DI FIRMA (DIVERSO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)

DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE:

CODICE FISCALE (DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE):

AI FINI DELLA CONCESSIONE E DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SEZIONI PRIMAVERA DI CUI AL PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017,

DICHIARA

CHE, AI FINI FISCALI:

- L'ENTE RAPPRESENTATO È **ENTE NON COMMERCIALE** E L'ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRIBUTO **NON** È SVOLTA NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA O COMUNQUE NON PRODUCE REDDITO DI NATURA COMMERCIALE;
- L'ENTE RAPPRESENTATO È **ENTE NON COMMERCIALE** E L'ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRIBUTO È SVOLTA NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO D'IMPRESA O COMUNQUE PRODUCE REDDITO DI NATURA COMMERCIALE;
- L'ENTE RAPPRESENTATO È **ENTE COMMERCIALE**;

E CHE PERTANTO, NELLA FATTISPECIE:

- NON SI APPLICA LA RITENUTA FISCALE D'ACCONTO PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 28 DEL D.P.R. N. 600/1973;
- SI APPLICA LA RITENUTA FISCALE D'ACCONTO PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 28 DEL D.P.R. N. 600/1973;

_____, _____
LUOGO E DATA

TIMBRO	FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO OVVERO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE _____
--------	---

(ALLEGATO 6
alla domanda di contributo)

DICHIARAZIONE DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI STIPULATA DALLA REGIONE CHE RICOMPRENDE TRA GLI ASSICURATI ANCHE I BAMBINI DELLA SEZIONE PRIMAVERA

L SOTTOSCRITT_ _____ NATO/A IL _____

IN QUALITÀ DI:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
 LEGALE RAPPRESENTANTE

OPPURE

- SOGGETTO MUNITO DI DELEGA O POTERE DI FIRMA (DIVERSO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)

DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE:

CODICE FISCALE (DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA / DELL'ENTE GESTORE):

AI FINI DELLA CONCESSIONE E DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SEZIONI PRIMAVERA DI CUI AL PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

DICHIARA

DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI STIPULATA DALLA REGIONE CHE COMPRENDE TRA GLI ASSICURATI ANCHE I BAMBINI DELLA SEZIONE PRIMAVERA (VALIDA DAL 28/02/2015 - AL 31/08/2019).

_____, _____
LUOGO E DATA

TIMBRO	FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO O VERO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE GESTORE _____
--------	--

16_SO31_1_ACR_DELIBERA 42

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI Legislatura - Deliberazione n. 42 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione - LR 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1 avente ad oggetto la legge regionale 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il capo II della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum abrogativo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la proposta di referendum abrogativo regionale presentata in data 26 maggio 2016, recante il seguente quesito <<Volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria"?>>;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 23 giugno 2016, non ha raggiunto il consenso unanime dei componenti sulla decisione da adottare in merito alla ammissibilità della suddetta proposta di referendum e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della citata legge regionale 5/2003, l'argomento è stato iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea regionale n. 232 del 5 luglio 2016, immediatamente successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della citata legge regionale 5/2003, l'Assemblea delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e che la proposta di referendum è dichiarata ammissibile se i voti negativi, nel cui computo non deve tenersi conto delle astensioni, non raggiungono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

PRESO ATTO della decisione della Presidenza del Consiglio regionale di dare la priorità, in caso di presentazione di più ordini del giorno a sostegno dell'ammissibilità o della inammissibilità, ai due ordini del giorno alternativi presentati per primi;

TENUTO CONTO dell'ampio dibattito svoltosi in Assemblea, nella predetta seduta, sull'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto;

VISTI gli ordini del giorno motivati presentati nel corso del dibattito nel seguente ordine cronologico e che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante:

- ordine del giorno n. 1 presentato dai consiglieri Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo, Ussai, a sostegno della ammissibilità (all.1);

- ordine del giorno n. 2 presentato dai consiglieri Moretti, Lauri, Paviotti, a sostegno della inammissibilità (all.2);

- ordine del giorno n. 3 presentato dai consiglieri Riccardi, Novelli, De Anna, Marini, Ziberna, Tondo, Revelant, Sibau, Ret, Santarossa, Ciriani, Zilli, Violino, Piccin, a sostegno della ammissibilità (all.3);

- ordine del giorno n. 4 presentato dai consiglieri Colautti, Cargnelutti, Barillari, a sostegno della inammissibilità (all.4);

VISTO il risultato della votazione effettuata dall'Assemblea a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, nella seduta n. 232 del 5 luglio 2016, nella quale i voti contrari all'ammissibilità - per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno n. 2 - sono risultati pari a 26, mentre quelli favorevoli all'ammissibilità - per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno n. 1 - sono risultati pari a 20;

CONSIDERATO che i voti contrari all'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 5/2003, la proposta stessa va dichiarata inammissibile, per le motivazioni contenute nell'ordine del giorno n. 2, che si intendono qui integralmente richiamate;

DELIBERA

1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum abrogativo regionale in oggetto;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

IL PRESIDENTE:

Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:

Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE:

Augusto Viola

16_SO31_1_ACR_DELIBERA 42_ALL

Allegato 1 alla deliberazione n. 42 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 1

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n.1 avente a oggetto l'abrogazione della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>>

Presentatori: Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo, Ussai

Oggetto: Ammissibilità della proposta di referendum abrogativo della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"

IL CONSIGLIO REGIONALE,

VISTO il Capo II della Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali";

VISTO il quesito referendario depositato in data 26 maggio 2016 presso la Segreteria generale del Consiglio regionale recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria?";

CONSIDERATO che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza di data 23 giugno 2016 non vi è stata unanimità nella votazione del sopraindicato quesito referendario e che quindi, l'argomento è stato iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva ai sensi dell'art. 7, comma 5 della LR 5/2003;

VISTE le memorie depositate dal Comitato referendario;

CONSIDERATO che:

- la legge regionale n. 17/2014, oggetto di referendum abrogativo, non rientra fra le leggi che l'art. 4 della LR 5/2003 esclude dall'iniziativa referendaria. Il contenuto della LR 17/2014 riguarda la materia sanitaria in alcuni suoi aspetti definiti: le linee per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, le misure di intervento per la razionalizzazione e l'efficienza del servizio sanitario regionale. Nessuna di queste materie riguarda quelle categorie di leggi che sono indicate nell'art. 4 della LR 5/2003;

- la proposta di referendum sopraindicata contiene i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 7 della legge regionale 5/2003: la chiarezza ed univocità della formulazione del quesito richiesta dalla lett. C) dell'art 7 della LR 5/2003 devono essere intesi, per nota e consolidata dottrina della Corte Costituzionale, nel senso che da un lato, il quesito deve essere chiaro perché rivolto ad abrogare senza equivoci un complesso normativo facilmente identificabile da parte dell'elettore, dall'altro le richieste referendarie debbono essere "coerenti" perché il risultato dell'abrogazione deve essere univocamente orientato a produrre risultati non contraddittori l'uno rispetto agli altri. Da questo punto di vista, il quesito referendario presentato dai promotori risulta essere dotato sia della chiarezza che della univocità. E' chiaro, perché risulta volto alla totale abrogazione della legge 17/2014, è univoco perché non ci sono dubbi sul fatto che il risultato positivo del referendum porterà all'abrogazione di tutte le norme contenute in quel testo legislativo;

- il referendum abrogativo è espressione della democrazia diretta nella quale i cittadini possono, senza alcuna intermediazione o rappresentanza parlamentare, esercitare direttamente il potere legislativo, vale a dire che il "diritto" a richiedere ed effettuare referendum nelle materie non esplicitamente escluse da esso, costituisce una delle specificazioni di un diritto politico più ampio: quello attribuito a tutti i cittadini in base all'art. 48 della Costituzione. L'abrogazione popolare di un'intera legge rappresenta la domanda referendaria più fedele al modello dell'art. 75 della Costituzione, perché capace di restituire la decisione legislativa all'organo legislativo, chiamato così a disciplinare la materia in forme nuove, in aderenza al pronunciamento popolare. Sarebbe, dunque, un capovolgimento di prospettiva ingiustificato, l'assumere a figura sintomatica di una sorta di eccesso di potere referendario, l'idoneità del quesito ad abrogare totalmente una legge;

- l'articolo 14 della legge regionale 5/2003 prevede che: "... Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione";

- la ratio dei 60 gg. indicata nel suindicato articolo è quella di evitare vuoti normativi ritenuti particolarmente sgraditi, al fine di consentire l'approvazione da parte del legislatore rappresentativo un intervento nelle more idoneo ad impedire la discontinuità nel tessuto normativo e ordinamentale (si veda sentenza Corte Cost 16/1978 e seguenti che così recita "Nell'eventualità di un voto popolare abrogativo, nulla può dunque impedire al legislatore ordinario di colmare in altro modo il conseguente vuoto normativo o di intervenire prima ancora che la lacuna sia divenuta effettiva, in virtù dell'articolo 37 comma 3 della L. 352/1970 - si vuole ricordare che tra i componenti nella decisione della Corte citata vi era Livio Paladin);

- la Corte costituzionale elaborò agli inizi degli anni ottanta una giurisprudenza che escludeva dal referendum tutti quei quesiti che contenessero norme che la Corte definì a contenuto costituzionalmente vincolato (es. legge sull'aborto terapeutico), anche se successivamente la stessa Corte ha abbandonato questo criterio per escludere il referendum solo dalle leggi a contenuto costituzionalmente obbligatorio (ad esempio quelle che contengono norme indispensabili per il funzionamento degli organi costituzionali);

- il referendum richiesto non sembra in grado di ledere, se approvato, né i diritti fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione e dal nostro Statuto né il funzionamento di organi essenziali per il funzionamento dell'ordinamento regionale. La L.R. 17/2014 regola la materia sanitaria che è una materia volta a soddisfare quei diritti intangibili che discendono dall'art. 32 della Costituzione, ma quella legge interviene nella materia sanitaria solo per regolare ex novo l'assetto istituzionale ed organizzativo della stessa sicché non si può ritenere che dal mutamento di quell'assetto possa derivare una lesione di diritti intangibili per la salute;

RITENUTO quindi che, per le motivazioni sopra indicate, la proposta referendaria presenti i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale 5/2003;

DELIBERA

- di dichiarare l'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo recante il seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria?";

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR ai sensi del comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2003.

Allegato 2 alla deliberazione n. 42 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 2

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n.1 avente a oggetto l'abrogazione della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>>

Presentatori: Moretti, Lauri, Paviotti

Oggetto: L.r. 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1 avente ad oggetto la legge regionale 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,

VISTO il capo II della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum abrogativo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

- gli articoli 2 e 5, commi da 1 a 4 e comma 8, che nell'attribuire ad almeno 15.000 elettori il diritto di chiedere e di far svolgere un referendum abrogativo di leggi regionali o di loro parti, condizionano la richiesta e lo svolgimento del referendum ad un preliminare accertamento dell'ammissibilità del referendum stesso, accertamento che deve essere richiesto con una "proposta di referendum" presentata da parte di almeno 500 elettori (detti "promotori"), iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione e appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali, per ciascuna delle quali il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50, ovvero, qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, residenti, almeno per il 50 per cento, in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei predetti limiti minimi per circoscrizione;
- gli articoli 3, 4, 5, commi 5, 6 e 7, nonché l'articolo 7, comma 2, che definiscono i requisiti formali e sostanziali del quesito referendario che si propone di sottoporre agli elettori;
- gli articoli 6 e 7 che attribuiscono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di deliberare sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, verificando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dalle disposizioni sopra richiamate, prevedendo che lo stesso Ufficio di Presidenza debba deliberare all'unanimità dei componenti e che, qualora essa non sia raggiunta, l'argomento sia iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio regionale, il quale delibera sull'ammissibilità del

referendum, su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso;

VISTA la proposta di referendum abrogativo regionale, presentata in data 26 maggio 2016, e il relativo verbale di deposito, registrato al prot. n. 6326/P, di n. 125 moduli di raccolta ed autenticazione delle firme, tutti recanti il seguente quesito <<Volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"?>> e tutti recanti altresì l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla stessa legge regionale 5/2003, corredati dei certificati elettorali dei sottoscrittori;

DATO ATTO che della presentazione della proposta di referendum è stata data notizia nel BUR del 10 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 5/2003;

VISTI i processi verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2016, del 20 giugno 2016, nel corso della quale sono stati uditi i promotori designati indicati nella proposta di referendum, e del 23 giugno 2016, nel corso della quale l'Ufficio di Presidenza ha preso atto del mancato raggiungimento dell'unanimità dei componenti sulla decisione da adottare in merito all'ammissibilità del referendum;

VISTA la memoria presentata dai promotori del referendum abrogativo, pervenuta in data 23 giugno 2016, nella quale si sostiene l'ammissibilità del referendum;

ACCERTATA la regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni, la presenza dei certificati elettorali e il rispetto dei quorum prescritti dalla legge regionale 5/2003, sia in totale (almeno 500 elettori), sia con riferimento alle singole circoscrizioni elettorali (almeno 50 elettori per almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali), mentre non rileva il requisito di cui all'art. 5, comma 4, non ricorrendo il presupposto da esso previsto;

CONSIDERATO che:

- la normativa statale che disciplina i principi dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, ovvero il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuisce alle aziende sanitarie il compito di garantire a livello locale l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) e conferisce alle Regioni il compito di disciplinare l'articolazione sul territorio di tali aziende e la loro organizzazione, nel rispetto dei principi espressamente stabiliti e altresì ricavabili dallo stesso decreto;

- la legge regionale 17/2014, di cui si propone l'integrale abrogazione per via referendaria, definisce, in attuazione dei suddetti principi, l'attuale assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e costituisce il necessario presupposto normativo dell'organizzazione e del funzionamento delle attuali aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) attive sul territorio regionale, cui spetta il compito di garantire l'erogazione dei servizi sanitari, assicurando l'esercizio del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

- la legge 17/2014, nel ridisciplinare tale assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, ha espressamente abrogato le previgenti leggi regionali 41/1993, 12/1994 e 13/1995;

- il vuoto normativo, originato da un eventuale abrogazione referendaria dell'intera legge regionale 17/2014, non potrebbe essere colmato da una reviviscenza delle norme regionali abrogate dalla stessa legge regionale 17/2014, sulla cui base era fondato il precedente assetto, atteso che la giurisprudenza

consolidata della Corte costituzionale, afferma l'inidoneità della abrogazione per via referendaria a far rivivere le norme abrogate dalla legge o dalle disposizioni di legge oggetto del quesito (cfr. sentenze 5/2015, 12/2014, 13/2012, 28/2011, 24/2011, 23/2000, 13/1999, 36/1997, 31/2000 e 40/1997);

- la legge regionale 17/2004 rientra nella categoria delle "leggi costituzionalmente necessarie", che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 17/1997, 49/2000, 45/2005, 16/2008, 12/2014) sono indispensabili per attuare e rendere effettivo un principio costituzionale o un diritto costituzionalmente riconosciuto e che, in quanto tali, potrebbero essere solo modificate, ma non abrogate, pena il venir meno appunto della garanzia di un diritto garantito dalla Costituzione, in quanto una eventuale abrogazione della legge 17/2014 farebbe venir meno le attuali aziende sanitarie, essendo eliminato il loro fondamento normativo e renderebbe quindi impossibile sul territorio regionale l'erogazione dei servizi sanitari;

- la legge regionale 17/2014, quindi, in quanto costituzionalmente necessaria per garantire l'esercizio sul territorio regionale del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, non potrebbe essere meramente e integralmente abrogata senza essere contestualmente sostituita da una diversa normativa, che dovrebbe comunque disciplinare un apparato amministrativo, in conformità ai principi ricavabili anzitutto dal citato decreto legislativo 502/1992 - indispensabile per garantire sul territorio regionale l'erogazione dei servizi sanitari, e quindi il diritto alla salute, che l'articolo 32 della Costituzione tutela come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

- il quesito referendario non rispetta inoltre il requisito dell'omogeneità, affermato da costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 16/1978, 27/1981, 47/1991, 64/1990, 65/1990, 12/2014), secondo cui sono inammissibili le richieste tendenti a sottoporre al corpo elettorale un quesito contenente una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, in quanto in tal modo verrebbe coartata la libertà di voto dell'elettore in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.;

- la legge regionale 17/2014, di cui si propone l'integrale abrogazione, comprende infatti una pluralità di oggetti eterogenei, non riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria, in quanto essa: istituisce cinque nuove aziende sanitarie con, al loro interno, i presidi ospedalieri, in luogo delle precedenti sei aziende territoriali e tre ospedaliere; ridefinisce i rapporti tra SSR e Università, con l'incorporazione delle preesistenti aziende ospedaliero-universitarie nelle nuove aziende per l'assistenza sanitaria (art. 4); istituisce l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con funzioni di centrale unica di committenza per gli enti del SSR (art. 7); disciplina i livelli di erogazione dei livelli essenziali di assistenza da parte delle aziende per l'assistenza sanitaria, con riferimento all'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, all'assistenza distrettuale e all'assistenza ospedaliera (Titolo IV); disciplina l'organizzazione del dipartimento di prevenzione (art. 17), del distretto (art. 19), l'organizzazione dell'assistenza medica primaria (art. 20), l'assistenza domiciliare (art. 21), il dipartimento di salute mentale (art. 22), l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera, con la definizione della rete ospedaliera regionale (art. 28) e la riconversione dei cosiddetti piccoli ospedali (art. 34); interviene sugli strumenti della pianificazione regionale, prevedendo in particolare la riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza (art. 38); disciplina le reti di patologia (art. 39); ridefinisce la normativa concernente l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie, le procedure di accreditamento e gli accordi contrattuali con gli operatori privati (artt. 48, 49 e 50);

- pertanto, ove il quesito fosse ammesso, l'elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di disposizioni di contenuto diverso, con conseguente compressione della propria libertà di scelta;

RITENUTO di non condividere gli argomenti addotti dai promotori nella loro memoria per sostenere l'ammissibilità del referendum in quanto:

- la previsione di un differimento, per un termine non superiore a 60 giorni dell'efficacia dell'eventuale abrogazione, prevista dall'articolo 14 della legge regionale 5/2003, non assicura, di per sé, che il vuoto normativo, determinato dall'esito del referendum, possa essere colmato tempestivamente dal legislatore;

- la sentenza della Corte costituzionale 16/1978, richiamata nella memoria, si riferisce alle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, mentre la fattispecie in esame è qualificabile come legge costituzionalmente necessaria (per la quale il vincolo che discende dalla Costituzione non riguarda il contenuto ma l'esistenza della legge);

RITENUTO che, per tali motivi, il quesito referendario contenuto nella proposta in esame non rispetta taluni requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale 5/2003, e segnatamente quelli prescritti dall'articolo 4, comma 2, secondo cui, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità del referendum, trovano applicazione "i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo";

DELIBERA

1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum abrogativo regionale in oggetto;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

Allegato 3 alla deliberazione n. 42 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 3

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n.1 avente a oggetto l'abrogazione della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>>

Presentatori: Riccardi, Novelli, De Anna, Marini, Ziberna, Tondo, Revelant, Sibau, Ret, Santarossa, Ciriani, Zilli, Violino, Piccin

Oggetto: Sulla necessità di dichiarare ammissibile la proposta di referendum abrogativo della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17.

PREMESSO che in data 26 maggio 2016 è stata depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, da 11 dei promotori, una proposta di referendum regionale abrogativo contenuta in n. 125 moduli di raccolta delle firme, recanti il seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"? ;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 5/2003, non avendo l'Ufficio di Presidenza raggiunto il consenso unanime dei componenti in merito all'ammissibilità delle proposte di referendum in oggetto, su tale ammissibilità è chiamato a deliberare il Consiglio regionale su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso;

RILEVATO che, se il legislatore avesse voluto circoscrivere il tema nel ristretto recinto delle questioni giuridiche, non avrebbe previsto il passaggio in Aula di un argomento che, a quel punto, avrebbe potuto tranquillamente venir risolto con un parere del Segretario generale del Consiglio regionale;

ATTESO che, invece, il legislatore ha voluto che, in caso di non unanimità dell'Ufficio di Presidenza, si venisse in Aula dove la questione torna ad essere squisitamente politica, in quanto il Consiglio regionale è un organo politico che esprime valutazioni di natura politica;

VISTI i recenti precedenti, nei quali l'attuale maggioranza ha approvato delle disposizioni legislative in materia di commercio e di "fine vita" che, oltre ad ignorare consapevolmente un consolidato orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, riportavano il parere contrario degli uffici che ne denunciavano la palese illegittimità costituzionale;

CONSIDERATO che in quelle circostanze il Consiglio regionale, per motivazioni strettamente politiche, decise di ignorare la giurisprudenza costituzionale e di procedere comunque con l'approvazione di testi che sicuramente sarebbero stati impugnati;

RITENUTO che le motivazioni politiche addotte in questo caso, dai sostenitori della necessità di dichiarare ammissibile il quesito referendario, attengono ai più alti e fondanti principi di partecipazione popolare e all'esercizio democratico dei diritti di cittadinanza;

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA IL CONSIGLIO REGIONALE

A-dichiarare ammissibile la proposta di referendum abrogativo della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria."

Allegato 4 alla deliberazione n. 42 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 4

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n.1 avente a oggetto l'abrogazione della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 <<Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria>>

Presentatori: Colautti, Cargnelutti, Barillari

Oggetto: Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 1 avente ad oggetto la legge regionale 17/2014 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"

PRESO ATTO che l'articolo 12, comma 2, dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia dispone che "la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina", tra l'altro, "l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo";

PRESO ATTO, inoltre, che la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali) assegna, all'articolo 7, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum e qualora non raggiunga l'unanimità l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva;

RAVVISATO che la pronuncia di ammissibilità del referendum è quindi affidata al medesimo Organo legislativo, composto dalle forze politiche presenti nello stesso, il cui operato, oltre ad essere inevitabilmente ed inequivocabilmente politico, è anche Organo "giudice", deputato a valutare sui referendum inerenti le leggi dallo stesso votate;

RICORDATO che tale aspetto è già stato superato da moltissime, se non da tutte, le Regioni italiane che invece hanno affidato la pronuncia di ammissibilità sui referendum regionali, per motivi di opportunità, ad un Organo terzo denominato in genere Commissione di garanzia, composto dal Presidente del Consiglio regionale, dall'Avvocato della Regione, da professori universitari, magistrati ed avvocati;

RITENUTO che pare opportuno, oltre che necessario in questa occasione, invitare l'Aula a rivedere quanto prima la disciplina degli istituti di partecipazione popolare nella nostra Regione, con le

procedure di cui al sopra citato articolo 12 dello Statuto, affinché il procedimento di ammissibilità sui referendum sulle leggi regionali venga affidato ad un Organo consiliare terzo;

ATTESO quindi che la pronuncia del Consiglio regionale, pur organo politico, dovrebbe essere scevra da tale connotazione ed attenersi quanto più possibile, in tali casi, ad una valutazione strettamente giuridica;

PRESO ATTO del lavoro di approfondimento giuridico svolto dagli uffici consiliari ed in particolare, poiché il quesito referendario, nell'intenzione dei promotori, avrebbe a oggetto l'intero corpo normativo, il cui eventuale esito positivo della consultazione referendaria comporterebbe certamente l'abrogazione della legge regionale, oggetto della stessa, ma non la reviviscenza della disciplina precedente, abrogata dalla legge oggetto di referendum, e che pertanto non verrebbe ripristinato l'assetto del servizio sanitario regionale precedente alla legge regionale 17/2014, ma si determinerebbe un vuoto normativo, suscettibile di essere colmato soltanto da un nuovo intervento del legislatore regionale;

CONSIDERATO che il su esposto principio, fermo nella giurisprudenza costituzionale (sentenze Corte cost. n. 33 e 34/2000, 13/2012, 5/2015), si spiega con il fatto che la disciplina costituzionale (art. 75, comma 2, Cost.), come anche la legge regionale, fa riferimento all'abrogazione, come tale destinata a operare "da ora", ex nunc (e da non confondere con l'annullamento della legge, fisiologicamente retroattivo, efficacia ex tunc), e che pertanto il referendum non può riportare in vigore la legge abrogata dalla legge oggetto del referendum, in quanto quest'ultima aveva operato validamente l'eliminazione della fonte antecedente;

ATTESO che alla luce di quanto esposto, qualora la legge in discussione venisse abrogata in toto, non residuerebbe un quadro normativo che consenta una adeguata tutela del diritto alla salute, pregiudicando la concreta operatività del SSR come disciplina del sistema sanitario regionale;

RICORDATA la sentenza della Corte costituzionale n. 16/1978 nella quale si legge: *"Ma nello stesso modo che la cosiddetta discrezionalità legislativa non esclude il sindacato degli arbitri del legislatore, operabile da questa Corte in rapporto ai più vari parametri; così la normativa dettata dall'art. 75 non implica affatto l'ammissibilità di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del referendum abrogativo. Se è vero che il referendum non è fine a se stesso, ma tramite della sovranità popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare le loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.). Né giova replicare - (...) - che saranno gli elettori ad esprimere in proposito il loro libero giudizio politico: approvando o respingendo la richiesta, secondo che il quesito sia stato formulato in termini più o meno chiari e precisi. Sia che i cittadini siano convinti dell'opportunità di abrogare certe norme ed a questo fine si rassegnino all'abrogazione di norme del tutto diverse, solo perché coinvolte nel medesimo quesito, pur considerando che meriterebbe mantenerle in vigore; sia che preferiscano orientarsi verso l'astensione, dal voto o nel voto, rinunciando ad influire sull'esito della consultazione, giacché l'inestricabile complessità delle questioni (ciascuna delle quali richiederebbe di essere diversamente e separatamente valutata) non consente loro di esprimersi né in modo affermativo né in modo negativo; sia che decidano di votare "no", in nome del prevalente interesse di non far cadere determinate discipline, ma pagando il prezzo della mancata abrogazione di altre norme che essi ritengono ormai superate (...): appare evidente come i risultati dell'esperimento referendario ne vengano falsati alla radice, per l'unico motivo che referendum diversi - e per se stessi ammissibili - sono stati conglobati a forza entro un solo contesto. Effettivamente, libertà dei promotori delle richieste di referendum e libertà degli elettori chiamati a valutare*

le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano. Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere infatti trasformato - insindacabilmente - in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie.";

PRESO ATTO però che la volontà popolare che ha portato alla richiesta di referendum non può essere sottaciuta né sottovalutata ma l'Organo politico Consiglio regionale, rappresentativo della volontà popolare espressa con le elezioni, deve tener conto delle aspettative e delle aspirazioni della volontà popolare stessa, ma che allo stato degli atti si renderebbe necessaria, al fine dell'ammissibilità del referendum, una rimodulazione del quesito referendario che individui attentamente alcune norme ritenute sottoponibili a referendum, rispetto a come originariamente pensato, ovvero con riferimento all'intera legge regionale in esame;

RITENUTO quindi di suggerire, quale strada percorribile, per cercare di evitare gli ostacoli prospettati, di compiere da parte dei promotori referendari un'analisi dettagliata della legge, onde individuare alcuni punti critici, suscettibili di essere colpiti separatamente dall'azione referendaria, ma senza determinare per questo l'inoperatività complessiva del sistema sanitario regionale;

RICORDATO, del resto, che da un'attenta analisi della prassi regionale in materia, emerge come tale scelta sia stata già compiuta durante la VII legislatura regionale, con riferimento a più proposte di referendum in materia sanitaria, tutte dichiarate ammissibili e che tali proposte avevano per la quasi totalità ad oggetto disposizioni specifiche della legge regionale n. 13/1995 ed erano rivolte alla soppressione di alcuni puntuali vincoli come: il limite minimo di 250 posti letto e l'obbligo di riconversione di ospedali sotto questo limite; il numero di posti letto RSA per anziani; la specificazione delle unità di ostetricia e ginecologia e di pediatria dell'area funzionale materno-infantile degli ospedali di rete; l'obbligo di riconversione degli ospedali con meno di 250 posti letto, etc.;

ATTESO infine che nel merito la riforma del sistema sanitario regionale di cui alla legge regionale 17/2014 ha dimostrato, in questi anni di applicazione, notevoli criticità in più aspetti e che sarebbe necessario rimuoverle anche attraverso una legge regionale di manutenzione, da presentare al Consiglio regionale quanto prima;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO REGIONALE

Si pronuncia sull'inammissibilità del referendum abrogativo n. 1 in materia di sanità.

16_SO31_1_ACR_DELIBERA43

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI Legislatura - Deliberazione n. 43 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione - LR 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto "Abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale di data 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il capo II della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum abrogativo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la proposta di referendum abrogativo regionale presentata in data 30 maggio 2016, recante il seguente quesito <<Volete voi che siano abrogati gli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale del 12.12.2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"?>>;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 29 giugno 2016, non ha raggiunto il consenso unanime dei componenti sulla decisione da adottare in merito alla ammissibilità della suddetta proposta di referendum e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della citata legge regionale 5/2003, l'argomento è stato iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea regionale n. 232 del 5 luglio 2016, immediatamente successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della citata legge regionale 5/2003, l'Assemblea delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e che la proposta di referendum è dichiarata ammissibile se i voti negativi, nel cui computo non deve tenersi conto delle astensioni, non raggiungono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

PRESO ATTO della decisione della Presidenza del Consiglio regionale di dare la priorità, in caso di presentazione di più ordini del giorno a sostegno dell'ammissibilità o della inammissibilità, ai due ordini del giorno alternativi presentati per primi;

TENUTO CONTO dell'ampio dibattito svoltosi in Assemblea, nella predetta seduta, sull'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto;

VISTI gli ordini del giorno motivati presentati nel corso del dibattito nel seguente ordine cronologico e che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante:

- ordine del giorno n. 1 presentato dai consiglieri Moretti, Lauri, Paviotti a sostegno della inammissibilità (all.1);

- ordine del giorno n. 2 presentato dai consiglieri Ziberna, Revelant, Cargnelutti, Novelli, De Anna, Tondo, Colautti, Ret, Piccin, Zilli, Violino, Ciriani, Barillari, Riccardi a sostegno della ammissibilità (all.2);

VISTO il risultato della votazione effettuata dall'Assemblea a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, nella seduta n. 232 del 5 luglio 2016, nella quale i voti contrari all'ammissibilità - per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno n. 1 - sono risultati pari a 25, mentre quelli favorevoli all'ammissibilità - per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno n. 2 - sono risultati pari a 22;

CONSIDERATO che i voti contrari all'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 5/2003, la proposta stessa va dichiarata inammissibile, per le motivazioni contenute nell'ordine del giorno n. 1, che si intendono qui integralmente richiamate;

DELIBERA

1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum abrogativo regionale in oggetto;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

IL PRESIDENTE:

Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:

Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE:

Augusto Viola

16_SO31_1_ACR_DELIBERA 43_ALL

Allegato 1 alla deliberazione n. 43 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 1

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n. 2 avente a oggetto l'abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>>

Presentatori: Moretti, Lauri, Paviotti

Oggetto: L.r. 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto "Abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale di data 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,

VISTO il capo II della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum abrogativo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

- gli articoli 2 e 5, commi da 1 a 4 e comma 8, che nell'attribuire ad almeno 15.000 elettori il diritto di chiedere e di far svolgere un referendum abrogativo di leggi regionali o di loro parti, condizionano la richiesta e lo svolgimento del referendum ad un preliminare accertamento dell'ammissibilità del referendum stesso, accertamento che deve essere richiesto con una "proposta di referendum" presentata da parte di almeno 500 elettori (detti "promotori"), iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione e appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali, per ciascuna delle quali il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50, ovvero, qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, residenti, almeno per il 50 per cento, in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei predetti limiti minimi per circoscrizione;
- gli articoli 3, 4, 5, commi 5, 6 e 7, nonché l'articolo 7, comma 2, che definiscono i requisiti formali e sostanziali del quesito referendario che si propone di sottoporre agli elettori;
- gli articoli 6 e 7 che attribuiscono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di deliberare sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, verificando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dalle disposizioni sopra richiamate, prevedendo che lo stesso Ufficio di Presidenza debba deliberare all'unanimità dei componenti e che, qualora essa non sia raggiunta, l'argomento sia iscritto di diritto all'ordine del giorno

della seduta immediatamente successiva del Consiglio regionale, il quale delibera sull'ammissibilità del referendum, su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso;

VISTA la proposta di referendum abrogativo regionale presentata in data 30 maggio 2016, e il relativo verbale di deposito, registrato al prot. n. 6430, di n. 44 moduli di raccolta ed autenticazione delle firme, tutti recanti il seguente quesito <<Volete voi che siano abrogati gli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale del 12.12.2014 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"?>> e tutti recanti altresì l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla stessa legge regionale 5/2003, corredati dei certificati elettorali dei sottoscrittori;

DATO ATTO che della presentazione della proposta di referendum è stata data notizia nel BUR del 10 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 5/2003;

VISTI i processi verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2016, del 20 giugno 2016, nel corso della quale sono stati uditi i promotori designati indicati nella proposta di referendum, e del 29 giugno 2016, nel corso della quale l'Ufficio di Presidenza, chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum, non ha raggiunto l'unanimità dei componenti sulla decisione da adottare;

VISTA la memoria depositata agli atti dell'Ufficio di Presidenza dai promotori intervenuti in occasione dell'audizione del 20 giugno 2016, nella quale si sostiene che la proposta referendaria non viola alcuno dei limiti risultanti dalla giurisprudenza costituzionale;

ACCERTATA la regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni, la presenza dei certificati elettorali e il rispetto dei quorum prescritti dalla legge regionale 5/2003, sia in totale (almeno 500 elettori), sia con riferimento alle singole circoscrizioni elettorali (almeno 50 elettori per almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali), mentre non rileva il requisito di cui all'art. 5, comma 4, non ricorrendo il presupposto da esso previsto;

RILEVATO che:

- la proposta di referendum propone l'abrogazione dei seguenti diversi gruppi di disposizioni, talune delle quali modificate o aggiunte successivamente:

a) le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 6, 7, 8, comma 7, 9, 10, comma 2, lett. b), 23, comma 1, lett. a), 26, 27, 27 bis, 28, 29, 31, 40, 56, 56 bis, 56 ter, 56 quater, 57, 60 e da 62 a 68, che hanno ad oggetto l'obbligatorietà o l'incentivazione, attraverso la leva finanziaria, dell'esercizio associato da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale individuato dalla Regione, di una serie di funzioni, mediante il conferimento delle funzioni stesse ad una costituenda Unione di Comuni ovvero mediante l'avvalimento dei suoi uffici da parte dei Comuni stessi (o, ancora, dopo l'ultima modifica approvata il 23 giugno scorso, mediante convenzione);

b) la disposizione di cui all'art. 8, ad eccezione del comma 7, che riguarda il programma annuale per le fusioni dei Comuni;

c) le disposizioni di cui agli articoli 5, 7 bis, da 12 a 20, 24, 56 e 56 bis, che hanno ad oggetto l'ordinamento e l'organizzazione delle Unioni (sostituendo la disciplina previgente di cui all'art. 20, 22 e 23 della L.R. 1/2006 che contemplava l'ulteriore forma associativa delle associazioni intercomunali) e in

particolare definiscono la natura giuridica e il livello di autonomia delle Unioni (art. 5), disciplinano le modalità dell'eventuale fusione tra Unioni (art. 7 bis), gli organi istituzionali, l'organizzazione e il personale (art. da 12 a 20), gli accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e le altre forme di collaborazione (art. 24), impongono alle Unioni la tutela delle minoranze linguistiche (art. 56 e 56 bis); tutte disposizioni necessarie per la costituzione e il funzionamento di questa particolare forma associativa degli enti locali, senza che rilevi l'obbligatorietà o l'incentivazione dell'esercizio in forma associata di funzioni dei Comuni mediante questa forma associativa e che possono ben riguardare anche Unioni di comuni costituite per una libera scelta dei Comuni;

d) le disposizioni di cui agli articoli 32, 34, 35, 35 bis e 61, che hanno ad oggetto la riallocazione di funzioni e risorse delle Province e che prevedono in particolare il trasferimento di una serie di funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni per l'esercizio in forma singola o associata (art. 32), le procedure di ricognizione e dismissione delle funzioni e risorse provinciali, dei rapporti giuridici pendenti e delle partecipazioni societarie delle Province (art. 34, 35 e 35 bis), il trasferimento delle strade provinciali e delle relative funzioni amministrative alla Regione o ai Comuni a seconda del livello dell'interesse (art. 61); tali disposizioni, quando trasferiscono funzioni e risorse ai Comuni, prevedono ma non impongono l'esercizio in forma associata attraverso l'Unione;

e) la disposizione programmatica di cui all'articolo 33, che rinvia a future leggi regionali il trasferimento o la delega di funzioni della Regione ai Comuni;

f) le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 39, 69, comma 1, lett. b,) e 70, che riguardano la soppressione delle Comunità montane e disciplinano la successione da parte di altri enti nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi (art. 36, 37 e 38), dispongono la trasformazione delle Comunità montane in Unioni in caso di coincidenza del relativo territorio (art. 39); abrogano la legge regionale 14/2011 sulle Unioni dei comuni montani e stabiliscono la provvisoria reviviscenza di taluni articoli della legge regionale 33/2002 abrogata dalla legge 14/2011, in attesa della soppressione (art. 69, comma 1, lett. b) e art. 70);

g) le disposizioni di cui all'articolo 59, che istituiscono l'Osservatorio per la riforma e che ne disciplinano i compiti e le modalità di funzionamento;

CONSIDERATO che i gruppi di disposizioni sopra elencati, hanno contenuti affatto eterogenei, pur se contenuti nel medesimo atto legislativo, tali da non potersi ricondurre ad una matrice razionalmente unitaria, e che pertanto il quesito referendario non rispetta il requisito dell'omogeneità, affermato da costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 16/1978, 27/1981, 47/1991, 64/1990, 65/1990, 12/2014), secondo cui sono inammissibili richieste referendarie tendenti a sottoporre al corpo elettorale un quesito contenente una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, in quanto in tal modo verrebbe coartata la libertà di voto dell'elettore in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.;

RILEVATO, altresì, che il quesito proposto non contempla:

- alcune disposizioni della stessa legge regionale 26/2014 che, per la loro finalità, paiono strettamente connesse con il gruppo di disposizioni sopra elencate alla lettera a) (l'art. 42 che destina il supporto finanziario della Regione, in via prioritaria, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche), ovvero alla lettera c) (vedi art. 49, commi 5 e 6, e art. 55 bis, comma 1, lett. a) che attribuiscono talune competenze alle Unioni in materia di centralizzazione degli acquisti da parte degli enti locali);

- alcune disposizioni della legge regionale 18/2015, in materia di ordinamento finanziario delle Unioni territoriali intercomunali, che appaiono essenziali al funzionamento di tali enti e quindi strettamente connesse al gruppo di disposizioni sopra elencate alla lettera c), aventi ad oggetto l'ordinamento di tali enti;

CONSIDERATO, pertanto, che la proposta non soddisfa il requisito della completezza del quesito, anch'esso prescritto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la mancata inclusione nel quesito di norme non marginali che disciplinano lo stesso oggetto o istituto, anche se contenute in un altro atto normativo, comporta "un'intollerabile contraddizione, traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori" (cfr. sentenze C. Cost. nn. 30 e 42/1997 e n. 27/1981);

RILEVATO, inoltre, che la proposta di abrogazione referendaria riguarda, fra l'altro, le disposizioni della legge regionale 26/2014, dall'articolo 62 all'articolo 68, che sostituiscono la previgente disciplina di cui alle leggi regionali 6/2006 e 17/2014, in materia di esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni e dei servizi di assistenza sociale, prevedendo il passaggio da un esercizio associato obbligatorio mediante convenzione, ad uno parimenti obbligatorio, mediante le nuove Unioni;

CONSIDERATO che le citate disposizioni della legge regionale 26/2004 sono indispensabili per attuare e rendere effettivo il diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 38, primo comma, Cost., il quale garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, rientrando quindi nella categoria delle cd. "disposizioni costituzionalmente necessarie", elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 17/1997, 49/2000, 45/2005, 16/2008, 12/2014) e come tali, non abrogabili senza una loro contestuale sostituzione;

CONSIDERATO che secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 5/2015, 12/2014, 13/2012, 28/2011, 24/2011, 23/2000, 13/1999, 36/1997, 31/2000 e 40/1997) l'abrogazione per via referendaria non è idonea a far rivivere la legislazione previgente, e pertanto, in caso di esito positivo del referendum si determinerebbe un vuoto normativo non compatibile con l'art. 38, primo comma, Cost.;

CONSIDERATO infine che il quesito intende abrogare alcune disposizioni (segnatamente gli articoli 4, 4 bis, 6, comma 1, 7, 23, comma 1, lett. a), 26, 27, 56, 56 bis, 56 ter e 56 quater) che costituiscono lo svolgimento necessario di taluni principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come tali vincolanti anche per le autonomie speciali in assenza di apposita clausola di salvaguardia, desumibili dall'art. 14, commi 25-31 quater del d.l. 78/2010 e successive modifiche e che pertanto il quesito stesso viola il limite posto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 5/2003, secondo cui non è ammesso sottoporre a referendum abrogativo "leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio [...] da norme statali vincolanti per il legislatore regionale"; tali essendo le disposizioni di cui al citato d.l. 78/2010;

CONSIDERATO che gli argomenti adottati nei promotori per sostenere l'ammissibilità del referendum, con riguardo alla reviviscenza nelle disposizioni abrogate o sostituite dalle norme abrogate per via referendaria non risultano convincenti, in quanto contraddetti dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, sopra richiamata; mentre per quanto riguarda la asserita assenza di disposizioni di contenuto reso obbligatorio da norme statali vincolanti per il legislatore regionale, si rileva che l'assenza di sanzioni o di termini perentori per l'attuazione di tali norme non ne fa venir meno il carattere giuridicamente vincolante, sul piano della legittimità costituzionale, in quanto norme interposte;

RITENUTO che, per tali motivi, il quesito referendario contenuto nella proposta in esame non rispetta i requisiti previsti dalla legge regionale 5/2003 ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità del referendum, in particolare quelli prescritti dall'articolo 4, comma 2, secondo cui devono trovare applicazione "i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilità del referendum abrogativo" e dall'articolo 4, comma 1, lettera c), per cui non è ammesso sottoporre a referendum abrogativo "leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio [...] da norme statali vincolanti per il legislatore regionale";

DELIBERA

- 1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum abrogativo regionale in oggetto;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

Allegato 2 alla deliberazione n. 43 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 2

Collegato alla proposta di referendum abrogativo n. 2 avente a oggetto l'abrogazione degli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative>>

Presentatori: Ziberna, Revelant, Cargnelutti, Novelli, De Anna, Tondo, Colautti, Ret, Piccin, Zilli, Violino, Ciriani, Barillari, Riccardi

Oggetto: Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto alcune disposizioni della legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"

PRESO ATTO che l'articolo 12, comma 2, dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia dispone che "la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina" tra l'altro "l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo";

PRESO ATTO, inoltre, che la legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali) assegna, all'articolo 7, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum e qualora non raggiunga l'unanimità, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva;

RAVVISATO che la pronuncia di ammissibilità del referendum è quindi affidato al medesimo Organo legislativo, composto dalle forze politiche presenti nello stesso, il cui operato, oltre ad essere inevitabilmente ed inequivocabilmente politico, è anche Organo "giudice", deputato a valutare sui referendum inerenti le leggi dallo stesso votate;

RICORDATO che tale aspetto è già stato già superato da moltissime, se non da tutte, le regioni italiane che invece hanno affidato la pronuncia di ammissibilità sui referendum regionali, per motivi di opportunità, ad un Organo terzo denominato in genere Commissione di garanzia, composto dal Presidente del Consiglio regionale, dall'Avvocato della Regione, da professori universitari, magistrati ed avvocati;

RITENUTO che pare opportuno oltre che necessario in questa occasione invitare l'Aula a rivedere quanto prima la disciplina degli istituti di partecipazione popolare nella nostra Regione, con le procedure di cui al sopra citato articolo 12 dello Statuto, affinché il procedimento di ammissibilità sui referendum sulle leggi regionali venga affidato ad un Organo consiliare terzo;

ATTESO quindi che la pronuncia del Consiglio regionale, pur organo politico, dovrebbe essere scevra da tale connotazione ed attenersi quanto più possibile, in tali casi, ad una valutazione strettamente giuridica;

ATTESO che alla luce di quanto esposto, qualora le norme della legge regionale 26/2014 venissero abrogate, residuerebbe un quadro normativo, anche di carattere nazionale che consente una adeguata operatività delle funzioni delle autonomie locali;

RICORDATO che la legge regionale 5/2003 dispone all'articolo 14 che "il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione.";

PRESO ATTO però che la volontà popolare che ha portato alla richiesta di referendum non può essere sottaciuta né sottovalutata, ma l'Organo politico Consiglio regionale, rappresentativo della volontà popolare espressa con le elezioni, deve tener conto delle aspettative e delle aspirazioni della volontà popolare stessa;

ATTESO infine che nel merito la riforma del sistema delle autonomie locali di cui alla legge regionale 26/2014 ha dimostrato in questi anni di applicazione notevoli criticità in più aspetti e che è stata oggetto di innumerevoli modifiche legislative in un breve periodo di tempo;

RICORDATO quanto dichiarato dal Procuratore della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione FVG per l'esercizio 2015, ed in particolare: *"Va rilevato che l'adozione della legge e la sua progressiva applicazione hanno generato una resistenza da parte di un numero non irrilevante di enti, sfociata in numerosi ricorsi davanti alla giurisdizione amministrativa contro gli atti giuntali adottati per l'applicazione della riforma. In sintesi, gli esiti di tale contenzioso hanno confermato la legittimità dell'operato regionale circa il riordino territoriale e ordinamentale, ma hanno nel contempo annullato i relativi atti giuntali di applicazione delle forme coattive previste nei confronti delle amministrazioni che non avevano accettato il proprio commissariamento. Va da, se in ogni caso, che in ogni riforma di questo tipo va sempre garantito il rispetto del principio, anche da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188/2015, dell'obbligo di garantire l'adeguato finanziamento delle funzioni proprie degli enti locali.";*

ATTESO infine che nel merito la riforma delle autonomie locali, di cui alla legge regionale 26/2014, ha dimostrato in questi anni di applicazione notevoli criticità in più aspetti;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO REGIONALE

Si pronuncia sull'ammissibilità del referendum abrogativo n. 2 avente ad oggetto alcune disposizioni della legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

16_SO31_1_ACR_DELIBERA 44

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

XI Legislatura - Deliberazione n. 44 del 5 luglio 2016 approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione - LR 7 marzo 2003, n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum propositivo n. 1 avente ad oggetto "Proposta di legge contenente i principi ispiratori di una iniziativa regionale di modifica dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dallo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il capo V della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum propositivo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la proposta di referendum regionale propositivo presentata in data 30 maggio 2016, recante il seguente quesito <<Volete che sia approvata la seguente "Proposta di Legge contenente l'impegno e i principi ispiratori di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670" composta dal seguente unico articolo recante venti principi e criteri direttivi generali per l'adozione da parte del Consiglio Regionale di una legge-voto da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 138 Cost. quale iniziativa di Legge Costituzionale ai sensi dell'art. 63 L. Cost. 1/63?>>;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 29 giugno 2016, non ha raggiunto il consenso unanime dei componenti sulla decisione da adottare in merito alla ammissibilità della suddetta proposta di referendum e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della citata legge regionale 5/2003, l'argomento è stato iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea regionale n. 232 del 5 luglio 2016, immediatamente successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza sopra richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della citata legge regionale 5/2003, l'Assemblea delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e che la proposta di referendum è dichiarata ammissibile se i voti negativi, nel cui computo non deve tenersi conto delle astensioni, non raggiungono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

PRESO ATTO della decisione della Presidenza del Consiglio regionale di dare la priorità, in caso di presentazione di più ordini del giorno a sostegno dell'ammissibilità o della inammissibilità, ai due ordini del giorno alternativi presentati per primi;

TENUTO CONTO dell'ampio dibattito svoltosi in Assemblea, nella predetta seduta, sull'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto;

VISTO l'ordine del giorno motivato presentato nel corso del dibattito dai consiglieri Moretti, Lauri, Paviotti, a sostegno della inammissibilità della proposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 5/2003, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

VISTO il risultato della votazione effettuata dall'Assemblea a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, nella seduta n. 232 del 5 luglio 2016, nella quale i voti contrari all'ammissibilità - per le motivazioni indicate nell'ordine del giorno sopra citato - sono risultati pari a 25, mentre quelli favorevoli all'ammissibilità sono risultati pari a 20;

CONSIDERATO che i voti contrari all'ammissibilità della proposta di referendum in oggetto hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale 5/2003, la proposta stessa va dichiarata inammissibile, per le motivazioni contenute nell'ordine del giorno sopra citato e allegato alla presente deliberazione, che si intendono qui integralmente richiamate;

DELIBERA

1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum propositivo

regionale in oggetto;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

IL PRESIDENTE:

Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:

Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE:

Augusto Viola

16_SO31_1_ACR_DELIBERA 44_ALL

Allegato 1 alla deliberazione n. 44 del 5 luglio



XI LEGISLATURA

ATTI CONSILIARI

ORDINE DEL GIORNO n. 1

Collegato alla proposta di referendum propositivo n. 1 avente a oggetto <<Proposta di Legge contenente l'impegno e i principi ispiratori di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670>>

Presentatori: Moretti, Lauri, Paviotti

Oggetto: L.r. 7 marzo 2003 n. 5. Esame di ammissibilità della proposta di referendum propositivo n. 1 avente ad oggetto "Proposta di legge contenente i principi ispiratori di una iniziativa regionale di modifica dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dallo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige"

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,

VISTO il capo V della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, e successive modifiche, recante la disciplina del referendum propositivo regionale, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare:

- l'articolo 23, che nell'attribuire agli elettori titolari dell'iniziativa legislativa (cioè, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto di autonomia almeno 15.000 elettori) il diritto di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare, statuisce che tale diritto può essere esercitato "con le modalità e i limiti previsti nel capo II" della stessa legge, rinviando quindi, sia per la procedura che per i requisiti di ammissibilità, a quanto previsto per i referendum regionali abrogativi;
- gli articoli 2 e 5, commi da 1 a 4 e comma 8, che in virtù del rinvio operato dal citato articolo 23, definiscono le modalità per attivare un referendum propositivo, condizionandone lo svolgimento ad un preliminare accertamento dell'ammissibilità del referendum stesso, accertamento che deve essere richiesto con una "proposta di referendum" presentata da parte di almeno 500 elettori (detti "promotori"), iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione e appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali, per ciascuna delle quali il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50, ovvero, qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, residenti, almeno per il 50 per cento, in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei predetti limiti minimi per circoscrizione;

- gli articoli 3 e 4, nonché l'articolo 7, comma 2, che, sempre in virtù del rinvio operato dall'articolo 23, definiscono i limiti sostanziali del referendum propositivo da sottoporre agli elettori;

- gli articoli 6 e 7 che attribuiscono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di deliberare sull'ammissibilità della proposta di referendum, compreso quello propositivo in forza del richiamo di cui all'articolo 23, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, verificando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dalle disposizioni sopra richiamate, prevedendo che lo stesso Ufficio di Presidenza debba deliberare all'unanimità dei componenti e che, qualora essa non sia raggiunta, l'argomento sia iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio regionale, il quale delibera sull'ammissibilità del referendum, su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso;

VISTA la proposta di referendum regionale propositivo presentata in data 30 maggio 2016, e il relativo verbale di deposito, registrato al prot. n. 6431, di n. 106 moduli di raccolta ed autenticazione delle firme, tutti recanti il seguente quesito <<Volete che sia approvata la seguente "Proposta di Legge contenente l'impegno e i principi ispiratori di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670" composta dal seguente unico articolo recante venti principi e criteri direttivi generali per l'adozione da parte del Consiglio Regionale di una legge-voto da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 138 Cost. quale iniziativa di Legge Costituzionale ai sensi dell'art. 63 L. Cost. 1/63?>> e tutti recanti altresì l'indicazione dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni ed adempimenti previsti dalla stessa legge regionale 5/2003, nonché il testo della proposta di legge, preceduto da una relazione illustrativa della stessa e tutti corredati dei certificati elettorali dei sottoscrittori;

DATO ATTO che della presentazione della proposta di referendum è stata data notizia nel BUR del 10 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 5/2003;

VISTI i processi verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza del 14 giugno 2016, del 20 giugno 2016, nel corso della quale sono stati uditi i promotori designati indicati nella proposta di referendum, e del 29 giugno 2016, nel corso della quale l'Ufficio di Presidenza, chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum, non ha raggiunto l'unanimità dei componenti sulla decisione da adottare;

VISTA la memoria depositata agli atti dell'Ufficio di Presidenza dai promotori intervenuti in occasione dell'audizione del 20 giugno 2016, nella quale si sostiene la pacifica ammissibilità della proposta e si evidenzia la finalità della proposta (raccogliere il parere del corpo elettorale su una iniziativa di revisione dello Statuto);

ACCERTATA la regolarità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni, la presenza dei certificati elettorali e il rispetto dei quorum prescritti dalla legge regionale 5/2003, sia in totale (almeno 500 elettori), sia con riferimento alle singole circoscrizioni elettorali (almeno 50 elettori per almeno 3 delle 5 circoscrizioni elettorali), mentre non rileva il requisito di cui all'art. 5, comma 4, non ricorrendo il presupposto da esso previsto;

CONSIDERATO, ai fini dell'esame di ammissibilità, che:

- la proposta di referendum propositivo tratta una materia di rango costituzionale, diretta in particolare ad una integrale revisione dello Statuto speciale, innovando implicitamente anche l'art. 116 cost., norma costituzionale su cui si fonda l'autonomia speciale, che non menziona, accanto alla Regione

autonoma Friuli Venezia Giulia, le due nuove province autonome Friuli e Trieste, cui si vorrebbe conferire potestà legislativa, analogamente alle province autonome di Trento e Bolzano (menzionate invece nell'art. 116 cost.);

- la proposta di "legge regionale" oggetto di referendum non contiene disposizioni legislative nelle materie spettanti alla competenza legislativa regionale in base allo Statuto e alle altre leggi costituzionali, bensì 20 "principi fondamentali" di cui il Consiglio regionale "potrà tener conto" in vista di una futura proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto speciale, da sottoporre al Parlamento in base all'art. 63, secondo comma, dello Statuto stesso;

- il referendum regionale propositivo, soggiacendo agli stessi limiti previsti per il referendum regionale abrogativo, non può riguardare disposizioni di rango superiore a quelle ordinarie, quali lo Statuto e le leggi costituzionali, senza travalicare i limiti previsti dalla legge regionale 5/2003, come si desume da quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. c), secondo cui fra le materie escluse dall'iniziativa referendaria vi sono anche le leggi regionali che riproducono norme dello Statuto o di leggi costituzionali ovvero il cui contenuto sia reso da esse obbligatorio;

RILEVATO che tali considerazioni sono suffragate anche dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (vedi sentenze 118/2015, 496/2000, 470/1992, 256/1989), secondo cui i referendum regionali consultivi, ancorché non giuridicamente vincolanti, "non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale" (sentenza 118/2015, punto 8.5 motivazione in diritto);

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), della legge regionale 5/2003, non è ammesso sottoporre a referendum abrogativo (e quindi nemmeno propositivo, in virtù del rinvio di cui all'articolo 23), le leggi o le singole disposizioni di legge "connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione"), mentre alcuni punti della proposta di legge regionale (dal 6 al 10 e 15) riguardano la materia del funzionamento degli organi statutari della Regione (Consiglio regionale, Presidente della Regione e Giunta regionale), e che pertanto la proposta di referendum non rispetta, sotto questo specifico profilo, i limiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale 5/2003;

CONSIDERATO che la proposta di legge che si intende sottoporre a referendum incide, inoltre, anche su una materia, quella delle variazioni delle circoscrizioni provinciali e della istituzione di nuove province, che la legge regionale 5/2003 esclude espressamente da quelle per le quali è ammesso il referendum abrogativo (art. 4, comma 1, lett. d);

RITENUTO che, per tali motivi, la proposta di referendum propositivo in esame non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 3, 4 e 7, comma 2, della legge regionale 5/2003, applicabili in forza del rinvio operato dall'articolo 23, comma 1, della stessa legge;

DELIBERA

1) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, inammissibile la proposta di referendum propositivo regionale in oggetto;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BUR entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 5/2003.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali